



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
Settore Giovanile e Scolastico

COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO

Via G.B. Trener, 2/2 - 38121 Trento Tel: 0461 98.40.50 – 98.42.62 - Fax: 0461 98.41.40 – 98.08.80
Indirizzi Internet: www.figctrento.it - www.lnd.it - www.figc.it - www.settoregiovanile.figc.it

Presidente: sgrassi@figctrento.it
Calcio a 5: calcio5_tn@figctrento.it
Attività di Base: attivatabase_tn@figctrento.it

Segreteria: info@figctrento.it - info@pec.figctrento.it
Attività Scolastica: attivatascolastica_tn@figctrento.it

Cod. Fiscale LND 08272960587

Conto corrente: Banca per il Trentino-Alto Adige Codice IBAN: IT 25 Z083 0401 8070 00007773751

Stagione Sportiva 2024/2025

Comunicato Ufficiale N° 03 del 04 luglio 2024

SOMMARIO

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. – L.N.D.	151
1.1 COMUNICATO UFFICIALE N. 10 - CU N. 1/A FIGC - CONVOCAZIONE ASSEMBLEA FEDERALE ELETTIVA	151
1.2 COMUNICATO UFFICIALE N. 11 - CU N. 2/A FIGC - DECADENZA AFFILIAZIONE SOCIETÀ LND	153
1.3 COMUNICATO UFFICIALE N. 12 - CU N. 3/A FIGC - DEROGA ART. 40, COMMA 3 BIS, NOIF	156
1.4 C.U. N. 478 - CU N. 272/A FIGC – PROR. NOM. RESP. CONTRO ABUSI VIOLENZE E DISCRIMINAZ. - SAFEGUARDING	159
1.5 COMUNICATO UFFICIALE N. 479 - MODIFICA ARTT. 32-33-106 NOIF	161
1.6 CIRCOLARE N. 9 - CIRCOLARE 33/2024 CENTRO STUDI TRIBUTARI LND	173
1.7 CIRCOLARE N. 10 - CIRCOLARE 34/2024 CENTRO STUDI TRIBUTARI LND	184
1.8 CIRCOLARE N. 73 - CIRCOLARE N. 32/2024 CENTRO STUDI TRIBUTARI LND	187
1.9 COMUNICATO UFFICIALE N. 475 - REGOLAMENTO COPPA DISCIPLINA PER ATTIVITÀ LND	189
1.10 COMUNICATO UFFICIALE N. 476 - PROROGA NOMINA SEGRETARIO COLLEGIO ARBITRALE LND-AIC	189
1.11 COMUNICATO UFFICIALE N. 477 - PROROGA NOMINA SEGRETARIO COLLEGIO ARBITRALE LND-AIAC	189
1.12 COMUNICATO UFFICIALE N. 480 - MODIFICA TERMINI TESSERAMENTO SERIE A-SERIE B-SERIE C MASCHILI	189
1.13 COMUNICATO UFFICIALE N. 481 - MODIFICA TERMINI TESSERAMENTO SERIE A FEMMINILE	189
1.14 COMUNICATO UFFICIALE N. 484 - MODIFICA TERMINI TESSERAMENTO SERIE B FEMMINILE	189
1.15 COMUNICATO UFFICIALE N. 9 - CU DAL N. 1/AA AL N. 3/AA FIGC - PROVVEDIMENTI PROCURA FEDERALE	189
1.16 COMUNICATO UFFICIALE N. 13 - CU N. 4/A FIGC - SVINCOLO D'AUTORITÀ CALCIATORI TESS. SOC. US ANCONA SRL	189
1.17 COMUNICATO UFFICIALE N. 14 - BEACH SOCCER	189
1.18 COMUNICATO UFFICIALE N. 15 - COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI PRESSO LA LND	190
1.19 COMUNICATO UFFICIALE N. 16 - MODIFICA COMMISSIONI LND	190
1.20 COMUNICATO UFFICIALE N. 17 - CU DAL N. 4/AA AL N. 9/AA FIGC - PROVVEDIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE	190
1.21 COMUNICATO UFFICIALE N. 18 - CU N. 5/A FIGC - DATE ATTIVITÀ AGONISTICA UFFICIALE 2024/2025	190
1.22 COMUNICATO UFFICIALE N. 19 - CU DAL N. 10/AA AL N. 12/AA FIGC - PROVVEDIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE	190

2.	COMUNICAZIONI ATTIVITÀ DI AMBITO REGIONALE	191
2.1	RICHIESTA RIPESCAGGI CAMPIONATI REGIONALI 2024/2025	191
2.2	INIZIO CAMPIONATI 2024/2025	191
2.3	TERMINI ISCRIZIONI CAMPIONATI REGIONALI	191
3.	COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO	191
3.1	COMUNICATO UFFICIALE N. 482 - MODIFICA TERMINI TESSERAMENTO LND_CALCIO A 11	191
3.2	COMUNICATO UFFICIALE N. 483 - MODIFICA TERMINI TESSERAMENTO LND_CALCIO A 5	191
3.3	DOMANDE DI RIPESCAGGIO CAMPIONATI PROVINCIALI 2024/2025	191
3.4	ORGANICI DI DIRITTO STAGIONE SPORTIVA 2024/2025 – C.P.A. TRENTO	192
3.5	CRITERI DI AMMISSIONE AL CAMPIONATO JUNIORES “ELITE” 2024/2025	196
3.6	IMPIEGO CALCIATORI FUORI QUOTA CAMPIONATI JUNIORES 2024 - 2025	197
3.7	INIZIO CAMPIONATI STAGIONE SPORTIVA 2024/2025	197
3.8	DATE ISCRIZIONI AI CAMPIONATI E TORNEI DELLA STAGIONE SPORTIVA 2024/2025	198
3.9	STAGIONE SPORTIVA 2024 2025 - COPPE	198
3.10	MODALITÀ ISCRIZIONE AI CAMPIONATI E TORNEI LND/SGS 2024/2025	199
3.11	TASSE ISCRIZIONE STAGIONE SPORTIVA 2024/2025	200
3.12	ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 2024/2025 CON COMPENSAZIONE FINANZIARIA	201
3.13	ATTIVITÀ GIOVANILE PER IL CAMPIONATO DI 1^ CATEGORIA	201
3.14	NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C. - ART. 15	201
3.15	NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C. - ARTT. 17-18-20	201
3.16	LISTE DI SVINCOLO ART. 107 DELLE N.O.I.F. (DECADENZA DAL TESSERAMENTO PER RINUNCIA)	201
3.17	SVINCOLI PER ACCORDO (ART. 108 NOIF)	202
3.18	SVINCOLO PER DECADENZA DEL TESSERAMENTO (ART. 32 BIS NOIF)	203
3.19	COMUNICAZIONI A.I.A.C. – AGGIORNAMENTI SU CORSI REGIONALI	203
3.20	AGGIORNAMENTO SEZIONE "ASSICURAZIONI" SITO WEB LND	203
3.21	COMUNICAZIONE DEL POSSESSO DI UN DEFIBRILLATORE - LEGGE N. 116 DEL 4 AGOSTO 2021	204
3.22	CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE PER COLORO CHE LAVORANO CON MINORI	204
3.23	APERTURA SPORTELLO INFORMATIVO FISCALE	204
3.24	DIVIETO PER I TESSERATI DI PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ CALCISTICHE NON AUTORIZZATE	205
3.25	RIMBORSO DI EURO 50,00.= PER VISITE MEDICO SPORTIVE UNDER 18 ESEGUITE DA STRUTTURE PRIVATE	205
4.	COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL S.G.S. DEL COMITATO DI TRENTO	206
4.1	C.U. N. 218 SGS - ELENCO CLUB GIOVANILI DI 3° LIVELLO 2023-2024	206
4.2	CRITERI DI AMMISSIONE AI CAMPIONATI UNDER 17 E UNDER 15 “ELITE” 2024/2025	208
4.3	CAMP ESTIVI ORGANIZZATI DALLE SOCIETÀ AFFILIATE	210
5.	GIUSTIZIA SPORTIVA	211
5.1	TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - PROCEDIMENTO 463 PFI 23 24	211

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. – L.N.D.

1.1 COMUNICATO UFFICIALE N. 10 - CU N. 1/A FIGC - CONVOCAZIONE ASSEMBLEA FEDERALE ELETTIVA



COMUNICATO UFFICIALE N. 10 **Stagione Sportiva 2024/2025**

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 1/A, inerente la convocazione dell'Assemblea Federale Elettiva, per il giorno 4 novembre 2024, alle ore 8:30 in prima convocazione ed alle ore 11:00 in seconda convocazione, presso l'Hotel Hilton Rome Airport, Via Arturo Ferrarin n. 2 – Fiumicino Aeroporto.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 1/A

Il Presidente Federale

- visto l'art. 21 dello Statuto Federale

CONVOCA

l'Assemblea Federale Elettiva per il giorno 4 novembre 2024 alle ore 8:30 in prima convocazione ed alle ore 11:00 in seconda convocazione, in Roma presso l'Hotel Hilton Rome Airport, Via Arturo Ferrarin n. 2 – Fiumicino Aeroporto – Tel. 06 65258 con il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Verifica dei poteri
- 2) Elezione del Presidente dell'Assemblea
- 3) Elezione dei Consiglieri federali delle componenti ai sensi dell'art. 26, comma 4, dello Statuto federale
- 4) Elezione del Presidente Federale
- 5) Elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

1.2 COMUNICATO UFFICIALE N. 11 - CU N. 2/A FIGC - DECADENZA AFFILIAZIONE SOCIETÀ LND



COMUNICATO UFFICIALE N. 11
Stagione Sportiva 2024/2025

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 2/A della F.I.G.C inerente la decadenza dall'affiliazione per inattività di Società della Lega Nazionale Dilettanti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 2/A

DECADENZA DALLA AFFILIAZIONE

Il Presidente Federale

- rilevato che le Società, riportate negli elenchi allegati, sono inattive;
- visto il Comunicato Ufficiale n. 222/A del 22 maggio 2024, con il quale è stata data comunicazione ai sodalizi interessati dell'avvio del procedimento preordinato all'adozione del provvedimento di decadenza dalla affiliazione alla F.I.G.C.;
- considerato che, ad oggi, le Società, di cui agli elenchi allegati alla presente delibera, non hanno fatto pervenire proprie memorie, deduzioni e/o documenti;
- visto l'art. 16 delle N.O.I.F.

d e l i b e r a

la decadenza dall'affiliazione per inattività delle Società riportate negli elenchi allegati.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

... OMISSIS ...

Comitato/Divisione/Dipartimento: C.P.A. TRENTO

DENOMINAZIONE	MATRICOLA	COMITATO/ DIPARTIMENTO/ DIVISIONE	Rif. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'	DATA PUBBL. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'
SPORMAGGIORE	914233	C.P.A. TRENTO	C.U. N. 26	28/09/2023
TRILACUM	932264	C.P.A. TRENTO	C.U. N. 26	28/09/2023
AQUILA ROVERETO	943183	C.P.A. TRENTO	C.U. N. 9	10/08/2023
ROBUR	951628	C.P.A. TRENTO	C.U. N. 8	03/08/2023
AQUILABIANCA CLUB	952718	C.P.A. TRENTO	C.U. N.17	31/08/2023
ORZANO CALCIO	953884	C.P.A. TRENTO	C.U. N. 9	10/08/2023

... OMISSIS ...

1.3 COMUNICATO UFFICIALE N. 12 - CU N. 3/A FIGC - DEROGA ART. 40, COMMA 3 BIS, NOIF



COMUNICATO UFFICIALE N. 12
Stagione Sportiva 2024/2025

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 3/A della F.I.G.C inerente la concessione della deroga prevista dall'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F. nella stagione sportiva 2024/2025.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 3/A

Il Presidente Federale

- preso atto delle disposizioni contenute nell'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., in ordine al tesseramento in deroga dei giovani calciatori;
- ritenuto opportuno stabilire, nell'ambito di un intervento di politica federale teso ad una sempre maggiore tutela dell'attività sportiva a livello giovanile, termini e modalità per il suddetto tesseramento nella stagione sportiva 2024/2025

d e l i b e r a

nella stagione sportiva 2024/2025, la concessione della deroga prevista dall'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., fatto salvo quanto disposto dal citato articolo, presupporrà la osservanza e la sussistenza delle seguenti condizioni:

a) Società Professionistiche maschili

Le Società partecipanti al Campionato di Serie A potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 10 calciatori.

Le Società partecipanti al Campionato di Serie B potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 8 calciatori.

Le Società partecipanti al Campionato di Serie C potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 6 calciatori.

I suddetti limiti numerici non riguardano i rinnovi delle deroghe già concesse nella stagione precedente.

Le predette Società, al fine di ottenere il tesseramento in deroga, dovranno dimostrare di poter garantire ai giovani calciatori condizioni di vita ottimali per quel che concerne il vitto, l'alloggio, l'educazione scolastica, il tempo libero, la loro formazione e quant'altro inerente ogni loro attività. I Presidenti delle Società assumeranno il ruolo di garanti dell'osservanza delle condizioni di cui sopra e degli obblighi contemplati dalla vigente legislazione, in materia di affidamento, tutela e protezione dei minori.

In assenza di tali condizioni, il tesseramento in deroga non sarà autorizzato e, ove concesso, sarà revocato per il venir meno delle stesse.

A tal fine la F.I.G.C. dovrà essere costantemente informata sull'andamento e sull'evolversi delle varie situazioni attraverso il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica che effettuerà controlli periodici in loco.

Il tesseramento in deroga potrà essere revocato laddove, nel corso della stagione sportiva, il calciatore non osservi regolarmente la frequenza scolastica o vi rinunci, senza giustificati motivi. I necessari controlli saranno demandati sempre al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

b) Società partecipanti al Campionato di Serie A femminile

Le Società partecipanti al Campionato di Serie A femminile potranno richiedere il tesseramento in deroga per non più di 6 calciatrici. Detti tesseramenti, validi per una sola stagione sportiva, presupporranno comunque la osservanza e la sussistenza delle condizioni sopra indicate per le Società professionistiche maschili.

I suddetti limiti numerici non riguardano i rinnovi delle deroghe già concesse nella stagione precedente.

c) Società Dilettantistiche e di Settore Giovanile

Le Società dilettantistiche e di Puro Settore Giovanile potranno richiedere e/o rinnovare, in casi di assoluta eccezionalità, il tesseramento in deroga per non più di un calciatore e per non più di una calciatrice. Detto tesseramento, valido per una sola stagione sportiva, presupporrà comunque la osservanza e la sussistenza delle condizioni sopra indicate per le Società professionistiche.

Tutte le richieste di tesseramento dei calciatori minori di anni 16, diverse da quelle previste dall'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., dovranno essere corredate dei certificati di residenza e di stato di famiglia del minore.

Il Presidente Federale potrà autorizzare ulteriori provvedimenti in deroga, in presenza di situazioni assolutamente straordinarie, motivate e documentate.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

1.4 COMUNICATO UFFICIALE N. 478 - CU N. 272/A FIGC - PROROGA NOMINA RESPONSABILE CONTRO ABUSI VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI - SAFEGUARDING



COMUNICATO UFFICIALE N. 478
Stagione Sportiva 2023/2024

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 272/A, inerente la proroga al 31 dicembre 2024 del termine per la nomina, da parte delle Associazioni e Società Sportive affiliate, di un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati, con particolare riferimento alla tutela dei minori (cosiddetto Safeguarding).

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 GIUGNO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 272/A

Si comunica che il CONI, con delibera n. 159/89, in data odierna, anche in attesa della emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di cui all'articolo 33, comma 6, del d.lgs. n. 36/2021, ha prorogato sino al 31 dicembre 2024 il termine di cui al punto 3 della deliberazione del Consiglio Nazionale n. 255 del 25 luglio 2023, secondo il quale le *"Associazioni e le Società sportive affiliate devono nominare entro il 1° luglio 2024 un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, con lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art. 33, comma 6, del d.lgs. 36/2021"*.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 GIUGNO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

1.5 COMUNICATO UFFICIALE N. 479 - MODIFICA ARTT. 32-33-106 NOIF



COMUNICATO UFFICIALE n. 479
Stagione Sportiva 2023/2024

Si pubblica, in allegato, il Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 273/A, inerente le modifiche agli artt. 32, 33 e 106 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.

PUBBLICATO IN ROMA 29 GIUGNO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 273/A

Il Presidente Federale

- visto il Decreto-legge n. 89 pubblicato in data 29 giugno 2024;
- tenuto conto della necessità di procedere con alcuni adeguamenti agli artt. 32, 33 e 106 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (N.O.I.F);
- vista la delega all'uopo conferita dal Consiglio Federale nella riunione del 27 giugno 2024;
- sentiti i Vice Presidenti Federali;
- sentiti i Presidenti delle Componenti federali;
- visto lo Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare le modifiche agli artt. 32, 33 e 106 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., così come riportate nel testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 GIUGNO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

All. A)

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p align="center">Art. 32 I “Giovani Dilettanti”</p>	<p align="center">Art. 32 I “Giovani Dilettanti”</p>
<p>1. I calciatori/calciatrici:</p> <p>a) che in corso di stagione compiono il 16° anno di età acquisiscono la qualifica di “giovani dilettanti” se sono tesserati con società della Lega Nazionale Dilettanti o con società della Divisione Serie B Femminile. Il loro tesseramento, in assenza di nuovo accordo con la società, scade al termine della stagione sportiva. Il loro tesseramento, in caso di nuovo accordo con la società, può durare al massimo due stagioni sportive, salvo che i “giovani dilettanti” instaurino un rapporto di lavoro sportivo pluriennale di durata maggiore, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulino un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, in entrambi i casi della durata massima prevista all’art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.</p> <p>b) che al 1° luglio abbiano già compiuto il 16° anno di età sono qualificati “giovani dilettanti” se si tesserano con società della Lega Nazionale Dilettanti o con società della Divisione Serie B Femminile. Il loro tesseramento può durare al massimo due stagioni sportive, salvo instaurino un rapporto di lavoro sportivo pluriennale di durata maggiore, nelle forme previste dalla legge,</p>	<p>1. I calciatori/calciatrici:</p> <p>a) che in corso di stagione compiono il 16° anno di età acquisiscono la qualifica di “giovani dilettanti” se sono tesserati con società della Lega Nazionale Dilettanti o con società della Divisione Serie B Femminile. Il loro tesseramento, in assenza di nuovo accordo con la società, scade al termine della stagione sportiva. Il loro tesseramento, in caso di nuovo accordo con la società, può durare al massimo due stagioni sportive, salvo che i “giovani dilettanti” instaurino un rapporto di lavoro sportivo pluriennale di durata maggiore, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulino un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, in entrambi i casi della durata massima prevista all’art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.</p> <p>b) che al 1° luglio abbiano già compiuto il 16° anno di età sono qualificati “giovani dilettanti” se si tesserano con società della Lega Nazionale Dilettanti o con società della Divisione Serie B Femminile. Il loro tesseramento può durare al massimo due stagioni sportive, salvo instaurino un rapporto di lavoro sportivo pluriennale di durata maggiore, nelle forme previste dalla legge,</p>

<p>ovvero stipulino un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, in entrambi i casi della durata massima prevista all'art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.</p> <p>c) che al 1° luglio abbiano già compiuto il 17° anno di età sono qualificati "giovani dilettanti" se si tesserano con società della Lega Nazionale Dilettanti o con società della Divisione Serie B Femminile. Il loro tesseramento dura una stagione sportiva, salvo che instaurino un rapporto di lavoro sportivo pluriennale di durata maggiore, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulino un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, in entrambi i casi della durata massima prevista all'art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.</p> <p>1 bis Ai calciatori/calciatrici giovani dilettanti, al fine di permettere, anche in considerazione delle disposizioni FIFA in materia, lo svolgimento di attività tanto di calcio a undici, tanto di calcio a cinque, è consentita la variazione di attività nei limiti e con le modalità fissate dall'art. 39.1bis delle NOIF.</p> <p>2. I calciatori/calciatrici con la qualifica di "giovani dilettanti" assumono, al compimento anagrafico del 18° anno, la qualifica di "non professionisti". Il loro tesseramento, in assenza di nuovo accordo con</p>	<p>ovvero stipulino un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, in entrambi i casi della durata massima prevista all'art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.</p> <p>c) che al 1° luglio abbiano già compiuto il 17° anno di età sono qualificati "giovani dilettanti" se si tesserano con società della Lega Nazionale Dilettanti o con società della Divisione Serie B Femminile. Il loro tesseramento dura una stagione sportiva, salvo che instaurino un rapporto di lavoro sportivo pluriennale di durata maggiore, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulino un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, in entrambi i casi della durata massima prevista all'art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.</p> <p>1 bis Ai calciatori/calciatrici giovani dilettanti, al fine di permettere, anche in considerazione delle disposizioni FIFA in materia, lo svolgimento di attività tanto di calcio a undici, tanto di calcio a cinque, è consentita la variazione di attività nei limiti e con le modalità fissate dall'art. 39.1bis delle NOIF.</p> <p>2. I calciatori/calciatrici con la qualifica di "giovani dilettanti" assumono, al compimento anagrafico del 18° anno, la qualifica di "non professionisti". Il loro tesseramento, in assenza di nuovo accordo con</p>
---	---

<p>la società, scade al termine della stagione sportiva. Il loro tesseramento, in caso di nuovo accordo con la società dura una stagione sportiva, salvo che i “non professionisti” instaurino un rapporto di lavoro sportivo pluriennale, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulino un contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, o sottoscritto un contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca, in tutti i casi della durata massima prevista all’art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.</p> <p>Norme transitorie in applicazione dell’art. 31, comma 1, del decreto legislativo n. 36/2021</p> <p>La modifica al comma 1 entra in vigore dal 1° luglio 2023, per i calciatori che si tesserano con una nuova società nella stagione sportiva 2023/2024.</p> <p>La modifica al comma 1 entra in vigore dal 1° luglio 2024, per i calciatori che, al 1° luglio 2023, siano in continuità di tesseramento. Per i calciatori nati dal 1° luglio 2005 in poi, il tesseramento disciplinato dal previgente comma 1 permane fino al 30 giugno 2026, salvo che non stipulino prima un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società.</p> <p>La modifica al comma 2 entra in vigore dal 1° luglio 2023, per i calciatori che si tesserano con una nuova società nella stagione sportiva 2023/2024.</p> <p>La modifica al comma 2 entra in vigore dal 1° luglio 2024, per i calciatori che, al 1° luglio</p>	<p>la società, scade al termine della stagione sportiva. Il loro tesseramento, in caso di nuovo accordo con la società dura una stagione sportiva, salvo che i “non professionisti” instaurino un rapporto di lavoro sportivo pluriennale, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulino un contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, o sottoscritto un contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca, in tutti i casi della durata massima prevista all’art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.</p> <p>Norme transitorie</p> <p>La modifica al comma 1 entra in vigore dal 1° luglio 2023, per i calciatori che si tesserano con una nuova società dalla stagione sportiva 2023/2024.</p> <p>La modifica al comma 1 entra in vigore dal 1° luglio 2025, per i calciatori che, al 1° luglio 2023, siano in continuità di tesseramento. Per i calciatori nati dal 1° luglio 2005 in poi, il tesseramento disciplinato dal previgente comma 1 permane fino al 30 giugno 2026, salvo che non stipulino, a partire dal 1° luglio 2025, prima un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società.</p> <p>La modifica al comma 2 entra in vigore dal 1° luglio 2023, per i calciatori che si tesserano con una nuova società dalla stagione sportiva 2023/2024.</p> <p>La modifica al comma 2 entra in vigore dal 1° luglio 2025, per i calciatori che, al 1° luglio</p>
---	---

<p>2023, siano in continuità di tesseramento.</p> <p>Per detti calciatori, il tesseramento permane:</p> <p>a) fino al 30 giugno 2025 se sono nati negli anni 2003 e 2004, salvo che non stipulino prima - nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale per i trasferimenti dei calciatori/calciatrici "non professionisti" tra società partecipanti ai Campionati della LND - un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società;</p> <p>b) fino al 30 giugno 2026, se sono nati nel primo semestre del 2005, salvo che non stipulino prima - nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale per i trasferimenti dei calciatori/calciatrici "non professionisti" tra società partecipanti ai Campionati della LND - un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società.</p> <p>Nel caso di stipula di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società prima delle scadenze di tesseramento indicate al secondo capoverso e alle lettere a) e b) del quarto capoverso, l'importo del premio di formazione tecnica dovuto ai sensi dell'art. 99 è raddoppiato.</p> <p>Per tutti calciatori/calciatrici nati negli anni 2002 e precedenti, il vincolo di tesseramento pluriennale eventualmente preesistente decade il 30 giugno 2024, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennali.</p>	<p>2023, siano in continuità di tesseramento.</p> <p>Per detti calciatori, se sono nati nel primo semestre del 2005, il tesseramento permane fino al 30 giugno 2026, salvo che a partire dal 1° luglio 2025 non stipulino un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società, nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale per i trasferimenti dei calciatori/calciatrici "non professionisti" tra società partecipanti ai Campionati della LND.</p> <p>Nel caso di stipula di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società prima delle scadenze di tesseramento indicate al secondo capoverso e del quarto capoverso, l'importo del premio di formazione tecnica dovuto ai sensi dell'art. 99 è raddoppiato.</p> <p>Per tutti calciatori/calciatrici nati negli anni 2004 e precedenti, il vincolo di tesseramento pluriennale eventualmente preesistente decade il 30 giugno 2025, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennali.</p>
<p>Art. 33 I "giovani di serie"</p>	<p>Art. 33 I "giovani di serie"</p>
<p>1. I calciatori e le calciatrici "giovani", dal 14° anno di età e non oltre il termine della</p>	<p>1. I calciatori e le calciatrici "giovani", dal 14° anno di età e non oltre il termine della</p>

<p>stagione sportiva che ha inizio nell'anno in cui il calciatore e le calciatrici compiono anagraficamente il 19° anno di età, assumono la qualifica di "giovani di serie" quando sottoscrivono e viene accolta la richiesta di tesseramento per una società associata in una delle Leghe professionistiche o partecipante al Campionato di Serie A femminile professionistico.</p>	<p>stagione sportiva che ha inizio nell'anno in cui il calciatore e le calciatrici compiono anagraficamente il 19° anno di età, assumono la qualifica di "giovani di serie" quando sottoscrivono e viene accolta la richiesta di tesseramento per una società associata in una delle Leghe professionistiche o partecipante al Campionato di Serie A femminile professionistico.</p>
<p>2. Il calciatore/calciatrice "giovane di serie" è vincolato/a alla società per la quale è tesserato/a per due stagioni sportive, se ha acquisito tale qualifica prima del compimento del 15° anno di età, ovvero, in tutti gli altri casi, per la sola durata della stagione sportiva, al termine delle quali è libero/a di diritto, salvo che abbia sottoscritto un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, del contratto di apprendistato professionalizzante, ovvero del contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca, della durata massima di tre stagioni sportive (complessivamente intesa anche come somma delle durate di più contratti di apprendistato stipulati dallo stesso calciatore/calciatrice), con le forme e modalità previste dalle presenti norme e dagli Accordi Collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.</p>	<p>2. Il calciatore/calciatrice "giovane di serie" è vincolato/a alla società per la quale è tesserato/a per due stagioni sportive, se ha acquisito tale qualifica prima del compimento del 15° anno di età, ovvero, in tutti gli altri casi, per la sola durata della stagione sportiva, al termine delle quali è libero/a di diritto, salvo che abbia sottoscritto un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, del contratto di apprendistato professionalizzante, ovvero del contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca, della durata massima di tre stagioni sportive (complessivamente intesa anche come somma delle durate di più contratti di apprendistato stipulati dallo stesso calciatore/calciatrice), con le forme e modalità previste dalle presenti norme e dagli Accordi Collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.</p>
<p>2 bis. La società per la quale è tesserato/a il/la "giovane di serie", senza contratto di apprendistato, ha il diritto di stipulare con lo/la stesso/a il primo contratto di apprendistato professionalizzante di durata massima triennale e che comunque non può scadere oltre la stagione che ha inizio nell'anno in cui il calciatore/calciatrice compie anagraficamente il</p>	<p>2 bis. La società per la quale è tesserato/a il/la "giovane di serie", senza contratto di apprendistato, ha il diritto di stipulare con lo/la stesso/a il primo contratto di apprendistato professionalizzante di durata massima triennale e che comunque non può scadere oltre la stagione che ha inizio nell'anno in cui il calciatore/calciatrice compie anagraficamente il</p>

<p>diciannovesimo anno di età. Tale diritto va esercitato esclusivamente nell'ultimo mese di durata del tesseramento, con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale.</p> <p>3. I calciatori e le calciatrici con la qualifica di "giovani di serie", al compimento anagrafico del 16° anno d'età e purché non tesserati a titolo temporaneo, possono stipulare contratto professionistico.</p> <p>Il calciatore/calciatrice "giovane di serie" ha comunque diritto ad ottenere la qualifica di "professionista" e la stipulazione del relativo contratto da parte della società per la quale è tesserato, quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) abbia preso parte ad almeno dieci gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie A; b) abbia preso parte ad almeno dodici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie B; c) abbia preso parte ad almeno quindici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie C; d) abbia preso parte ad almeno quindici gare di campionato o Coppa Italia, se in Serie A Femminile. <p>Tale diritto matura a condizione che le presenze si siano verificate, in un'unica stagione sportiva, per la medesima società.</p> <p>4. Nei casi previsti dal comma precedente, è ammessa una durata del rapporto contrattuale non superiore alle cinque stagioni sportive e alle tre stagioni sportive, compresa quella in cui avviene la stipulazione del contratto, rispettivamente per i calciatori maggiorenni e per i calciatori minorenni. Agli effetti della durata massima si considerano anche gli</p>	<p>diciannovesimo anno di età. Tale diritto va esercitato esclusivamente nell'ultimo mese di durata del tesseramento, con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale.</p> <p>3. I calciatori e le calciatrici con la qualifica di "giovani di serie", al compimento anagrafico del 16° anno d'età e purché non tesserati a titolo temporaneo, possono stipulare contratto professionistico.</p> <p>Il calciatore/calciatrice "giovane di serie" ha comunque diritto ad ottenere la qualifica di "professionista" e la stipulazione del relativo contratto da parte della società per la quale è tesserato, quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) abbia preso parte ad almeno dieci gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie A; b) abbia preso parte ad almeno dodici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie B; c) abbia preso parte ad almeno quindici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie C; d) abbia preso parte ad almeno quindici gare di campionato o Coppa Italia, se in Serie A Femminile. <p>Tale diritto matura a condizione che le presenze si siano verificate, in un'unica stagione sportiva, per la medesima società.</p> <p>4. Nei casi previsti dal comma precedente, è ammessa una durata del rapporto contrattuale non superiore alle cinque stagioni sportive e alle tre stagioni sportive, compresa quella in cui avviene la stipulazione del contratto, rispettivamente per i calciatori maggiorenni e per i calciatori minorenni. Agli effetti della durata massima si considerano anche gli</p>
---	---

<p>eventuali rinnovi sottoposti a condizione.</p> <p>5. Nel caso di calciatore/calciatrice “giovane di serie”, il diritto previsto nel precedente comma 3, anche in presenza di tesseramento a titolo temporaneo, è fatto valere nei confronti della società che ne utilizza le prestazioni temporanee, fermo restando il diritto della società per la quale il calciatore/calciatrice è tesserato/a a titolo definitivo di confermarlo/a quale “professionista” con l’osservanza dei termini e delle modalità previste dal presente articolo. La mancata conferma da parte di quest’ultima società comporta la decadenza del tesseramento a favore della stessa, indipendentemente dall’età del calciatore/calciatrice.</p> <p>6. Il calciatore e la calciatrice “giovane di serie” in rapporto di apprendistato può stipulare contratto professionistico con la società che ne utilizza le prestazioni temporanee. In tale ipotesi si applicano le disposizioni del precedente comma per quanto attiene al diritto della società per la quale il calciatore/calciatrice è tesserato/a a titolo definitivo.</p> <p>7. In ogni caso, per le calciatrici, prevalgono e sono fatti salvi eventuali precedenti accordi sottoscritti tra le parti ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 5/A del 5.07.2021.</p> <p>Norme transitorie</p> <p>Le modifiche ai commi 2 e 6 entrano in vigore dal 1° luglio 2023, per i/le calciatori/calciatrici che si tesserano con una nuova società nella stagione sportiva 2023/2024.</p> <p>Le modifiche ai commi 2 e 6 entrano in vigore dal 1° luglio 2024, per i/le calciatori/calciatrici che, al 1° luglio 2023, siano in continuità di tesseramento.</p>	<p>eventuali rinnovi sottoposti a condizione.</p> <p>5. Nel caso di calciatore/calciatrice “giovane di serie”, il diritto previsto nel precedente comma 3, anche in presenza di tesseramento a titolo temporaneo, è fatto valere nei confronti della società che ne utilizza le prestazioni temporanee, fermo restando il diritto della società per la quale il calciatore/calciatrice è tesserato/a a titolo definitivo di confermarlo/a quale “professionista” con l’osservanza dei termini e delle modalità previste dal presente articolo. La mancata conferma da parte di quest’ultima società comporta la decadenza del tesseramento a favore della stessa, indipendentemente dall’età del calciatore/calciatrice.</p> <p>6. Il calciatore e la calciatrice “giovane di serie” in rapporto di apprendistato può stipulare contratto professionistico con la società che ne utilizza le prestazioni temporanee. In tale ipotesi si applicano le disposizioni del precedente comma per quanto attiene al diritto della società per la quale il calciatore/calciatrice è tesserato/a a titolo definitivo.</p> <p>7. In ogni caso, per le calciatrici, prevalgono e sono fatti salvi eventuali precedenti accordi sottoscritti tra le parti ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 5/A del 5.07.2021.</p> <p>Norme transitorie</p> <p>Le modifiche ai commi 2 e 6 entrano in vigore dal 1° luglio 2023, per i/le calciatori/calciatrici che si tesserano con una nuova società dalla stagione sportiva 2023/2024.</p> <p>Le modifiche ai commi 2 e 6 entrano in vigore dal 1° luglio 2025, per i/le calciatori/calciatrici che, al 1° luglio 2023, siano in continuità di tesseramento.</p>
--	--

<p>Di conseguenza, per tutti calciatori/calciatrici tesserati/e come “giovani di serie” prima del 1° luglio 2023, l’eventuale vincolo di tesseramento pluriennale preesistente prosegue fino al 30 giugno 2024, dopo di che decade, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di contratti di apprendistato o professionistici pluriennali.</p> <p>Il comma 2 bis trova applicazione dal 1° luglio 2024 per i calciatori/calciatrici che sottoscriveranno un nuovo tesseramento dalla stagione sportiva 2024/2025. Detta disposizione transitoria trova applicazione anche per coloro che si sono ritesserati ai sensi del C.U. 212/A del 14 maggio 2024.</p> <p>Le società che hanno tesserato calciatori/calciatrici come Giovani di Serie sottoscrivendo un contratto di apprendistato (incluse le società che hanno sottoscritto con i calciatori contratti di apprendistato ad efficacia differita) prima dell’entrata in vigore del comma 2 bis mantengono il diritto di stipulare con gli/le stessi/stesse il primo contratto di calciatore/calciatrice professionista previsto dall’ultimo capoverso del comma 2 vigente fino alla introduzione del comma 2 bis.</p> <p>Il comma 2 bis trova altresì applicazione per i calciatori/calciatrici tesserati/e come Giovani di Serie entro il 30 giugno 2023 ed il diritto ivi previsto deve essere esercitato dal 1° giugno 2024 al 30 giugno 2024.</p> <p>Norme transitorie per il calcio femminile per la stagione 2023/2024</p> <p>Le disposizioni transitorie che seguono alle lettere A) e B) dettate per il calcio femminile restano in vigore fino al 30 giugno 2024 esclusivamente per le calciatrici in continuità di tesseramento. Dal 1° luglio 2024 troverà</p>	<p>Di conseguenza, per tutti calciatori/calciatrici tesserati/e come “giovani di serie” prima del 1° luglio 2023, l’eventuale vincolo di tesseramento pluriennale preesistente prosegue fino al 30 giugno 2025, dopo di che decade, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di contratti di apprendistato o professionistici pluriennali.</p> <p>Il comma 2 bis trova applicazione dal 1° luglio 2024 per i calciatori/calciatrici che sottoscriveranno un nuovo tesseramento dalla stagione sportiva 2024/2025. Detta disposizione transitoria trova applicazione anche per coloro che si sono ritesserati ai sensi del C.U. 212/A del 14 maggio 2024.</p> <p>Le società che hanno tesserato calciatori/calciatrici come Giovani di Serie sottoscrivendo un contratto di apprendistato (incluse le società che hanno sottoscritto con i calciatori contratti di apprendistato ad efficacia differita) prima dell’entrata in vigore del comma 2 bis mantengono il diritto di stipulare con gli/le stessi/stesse il primo contratto di calciatore/calciatrice professionista previsto dall’ultimo capoverso del comma 2 vigente fino alla introduzione del comma 2 bis.</p> <p>Il comma 2 bis trova altresì applicazione per i calciatori/calciatrici tesserati/e come Giovani di Serie entro il 30 giugno 2023 ed il diritto ivi previsto deve essere esercitato nell’ultimo mese di durata del tesseramento, con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale.</p> <p>Norme transitorie per il calcio femminile per la stagione 2023/2024</p> <p>Le disposizioni transitorie che seguono alle lettere A) e B) dettate per il calcio femminile restano in vigore fino al 30 giugno 2024 esclusivamente per le calciatrici in continuità di tesseramento. Dal 1° luglio 2024 troverà</p>
--	---

<p>comunque applicazione la nuova disciplina dettata in sostituzione di quella sull'addestramento tecnico.</p> <p>A) Il rapporto annuale di addestramento tecnico di cui al previgente comma 2 dell'art. 33 potrà essere instaurato anche con le calciatrici nate nell'anno 2003 (titolari o meno di un precedente rapporto di addestramento tecnico nella stagione sportiva 2022/23), al termine del quale il contratto di autorità non potrà avere durata superiore a 2 anni.</p> <p>B) In ogni caso prevalgono e sono fatti salvi eventuali precedenti accordi sottoscritti tra le parti ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 5/A del 5.07.2021 e della normativa federale.</p> <p>Nell'ipotesi in cui la calciatrice interessata sia titolare di un accordo economico per la stagione sportiva 2022/2023 che preveda un compenso netto superiore a quello che verrà concordato a titolo di indennità per addestramento tecnico, come previsto dal comma 2 dell'art. 33, la stessa avrà diritto a vedersi riconosciuta un'indennità netta non inferiore a quella pattuita nell'accordo economico relativo alla stagione sportiva 2022/2023.</p> <p>In relazione al diritto della calciatrice "giovane di serie" ad ottenere la qualifica di "professionista" e a stipulare il relativo contratto con la società per la quale è tesserata, nel conteggio delle quindici gare di campionato o di Coppa Italia dovrà tenersi conto anche delle gare alle quali l'atleta ha preso parte, nel corso delle precedenti stagioni sportive 2021/2022 e 2022/2023, cumulativamente considerate, nella massima serie del campionato italiano e della Coppa Italia. Resta inteso che per queste stagioni sportive e per le successive 2023/2024 e 2024/2025 verranno computate le sole presenze con un minutaggio di almeno 45 minuti.</p> <p>In ogni caso, prevalgono e sono fatti salvi eventuali precedenti accordi sottoscritti tra le parti ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 5/A</p>	<p>comunque applicazione la nuova disciplina dettata in sostituzione di quella sull'addestramento tecnico.</p> <p>A) Il rapporto annuale di addestramento tecnico di cui al previgente comma 2 dell'art. 33 potrà essere instaurato anche con le calciatrici nate nell'anno 2003 (titolari o meno di un precedente rapporto di addestramento tecnico nella stagione sportiva 2022/23), al termine del quale il contratto di autorità non potrà avere durata superiore a 2 anni.</p> <p>B) In ogni caso prevalgono e sono fatti salvi eventuali precedenti accordi sottoscritti tra le parti ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 5/A del 5.07.2021 e della normativa federale.</p> <p>Nell'ipotesi in cui la calciatrice interessata sia titolare di un accordo economico per la stagione sportiva 2022/2023 che preveda un compenso netto superiore a quello che verrà concordato a titolo di indennità per addestramento tecnico, come previsto dal comma 2 dell'art. 33, la stessa avrà diritto a vedersi riconosciuta un'indennità netta non inferiore a quella pattuita nell'accordo economico relativo alla stagione sportiva 2022/2023.</p> <p>In relazione al diritto della calciatrice "giovane di serie" ad ottenere la qualifica di "professionista" e a stipulare il relativo contratto con la società per la quale è tesserata, nel conteggio delle quindici gare di campionato o di Coppa Italia dovrà tenersi conto anche delle gare alle quali l'atleta ha preso parte, nel corso delle precedenti stagioni sportive 2021/2022 e 2022/2023, cumulativamente considerate, nella massima serie del campionato italiano e della Coppa Italia. Resta inteso che per queste stagioni sportive e per le successive 2023/2024 e 2024/2025 verranno computate le sole presenze con un minutaggio di almeno 45 minuti.</p> <p>In ogni caso, prevalgono e sono fatti salvi eventuali precedenti accordi sottoscritti tra le parti ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 5/A</p>
--	--

del 5.07.2021.	del 5.07.2021.
Art. 106 Decadenza dal tesseramento di calciatori/ calciatrici “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di Serie” e dei “giocatori/giocatrici di Calcio a 5”	Art. 106 Decadenza dal tesseramento di calciatori/ calciatrici “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di Serie” e dei “giocatori/giocatrici di Calcio a 5”
<p>1. I calciatori e le calciatrici “non professionisti” e “giovani dilettanti” e i/le “giocatori/giocatrici di Calcio a 5” decadono dal tesseramento per la società, nei seguenti casi:</p> <p>a) rinuncia da parte della società; b) accordo tra le parti; c) inattività del calciatore/calciatrice; d) inattività per rinuncia od esclusione dal campionato della società; e) cambiamento di residenza del calciatore/calciatrice; f) abrogato; g) abrogato; h) esercizio del diritto di stipulare un contratto con qualifica di “professionista” o, per i calciatori/calciatrici “giovani dilettanti” i cui tesseramenti si protraggono oltre il 30 giugno 2024 in virtù della proroga prevista dalla norma transitoria all’art. 32, un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato.</p> <p>2. I calciatori e le calciatrici “giovani di serie” possono decadere dal tesseramento per la società, nei casi previsti alle lettere a) e d) del precedente comma.</p> <p>3. Le operazioni di decadenza dal tesseramento possono essere effettuate anche attraverso la modalità telematica.</p> <p>4. I calciatori tesserati con una medesima società sia per l’attività di Calcio a 11 sia per l’attività di Calcio a 5, potranno decadere dal tesseramento, distintamente, per le singole attività.</p>	<p>1. I calciatori e le calciatrici “non professionisti” e “giovani dilettanti” e i/le “giocatori/giocatrici di Calcio a 5” decadono dal tesseramento per la società, nei seguenti casi:</p> <p>a) rinuncia da parte della società; b) accordo tra le parti; c) inattività del calciatore/calciatrice; d) inattività per rinuncia od esclusione dal campionato della società; e) cambiamento di residenza del calciatore/calciatrice; f) abrogato; g) abrogato; h) esercizio del diritto di stipulare un contratto con qualifica di “professionista” o, per i calciatori/calciatrici “giovani dilettanti” i cui tesseramenti si protraggono oltre il 30 giugno 2025 in virtù della proroga prevista dalla norma transitoria all’art. 32, un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato.</p> <p>2. I calciatori e le calciatrici “giovani di serie” possono decadere dal tesseramento per la società, nei casi previsti alle lettere a) e d) del precedente comma.</p> <p>3. Le operazioni di decadenza dal tesseramento possono essere effettuate anche attraverso la modalità telematica.</p> <p>4. I calciatori tesserati con una medesima società sia per l’attività di Calcio a 11 sia per l’attività di Calcio a 5, potranno decadere dal tesseramento, distintamente, per le singole attività.</p>

1.6 CIRCOLARE N. 9 - CIRCOLARE 33/2024 CENTRO STUDI TRIBUTARI LND



Roma, 1° luglio 2024

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 9

Oggetto: Riforma fiscale - D. Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, recante revisione del sistema sanzionatorio tributario –

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 33-2024 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 33 – 2024

Oggetto: Riforma fiscale - D. Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, recante revisione del sistema sanzionatorio tributario –

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28 giugno 2024, è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 87 del 14 giugno 2024, che apporta modifiche alle norme in materia di violazioni e sanzioni tributarie di cui ai precedenti provvedimenti tra i quali, in particolare, il D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, recante disciplina in materia di imposte sui redditi e IVA, il DPR n. 600/1973, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, il D. Lgs. n. 471, del 18 dicembre 1997, recante riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte sui redditi e IVA, ed il D. Lgs. n. 472, del 18 dicembre 1997, recante disposizioni in materia di sanzioni amministrative per le violazioni delle norme tributarie.

Tra le novità più importanti, che riguardano tutte le violazioni commesse dal **1° settembre 2024** (*art. 5 del Decreto*), va segnalata la riduzione delle sanzioni su dichiarazioni e pagamenti omessi – la sanzione è fissata al 120%, mentre ancora oggi va dal 120 al 240% - ed è prevista una regolarizzazione con una sanzione pari al 70% se la dichiarazione è prodotta anche oltre, e non più entro, i 90 giorni (*oggi previsti*) purchè prima della formale conoscenza di accessi, ispezioni ed accertamenti. Anche per la dichiarazione infedele la sanzione scende al 70% della maggiore imposta dovuta, attualmente dal 90 al 180%, ma in sede di regolarizzazione tempestiva scende al 50%.

Per gli omessi versamenti la sanzione scende dal 30 al 25% per la regolarizzazione oltre i 90 giorni.

Viene garantito, con l'introduzione dell'art. 21-ter al D. Lgs. n. 74/2000, il principio del *no bis in idem* potenziando l'integrazione tra le sanzioni amministrative e penali, evitando la possibilità di duplicazione dei procedimenti e delle sanzioni. *E', quindi, prevista l'applicazione del favor rei per le nuove regole sul cumulo e sul ravvedimento. Verrebbe così individuata la sanzione unica mediante cumulo giuridico, su cui poi applicare l'abbattimento percentuale: a tale riguardo, l'Amministrazione Finanziaria metterà a disposizione un software per il calcolo dell'unica sanzione.*

Anche il ravvedimento diventa più accessibile e conveniente in quanto la diminuzione generalizzata delle sanzioni edittali favorisce automaticamente l'abbattimento della sanzione prevista per il ravvedimento operoso. Ad esempio, in caso di infedele dichiarazione la sanzione scende dal 90 al 70% dell'imposta non dichiarata e, pertanto, il ravvedimento sarà possibile versando 1/9, 1/8, 1/7, ecc., non più del 90% ma del 70%; è introdotta la possibilità di applicare il cumulo giuridico anche per il ravvedimento come è previsto nella modifica apportata all'art. 13 del D. Lgs. n. 472/1997, dall'art. 3, comma 1, lett. g).

Infatti, con l'applicazione del cumulo giuridico, finora riservata soltanto all'Agenzia delle Entrate, è possibile determinare la sanzione unica in relazione al singolo tributo e al singolo periodo d'imposta. In questo caso la percentuale di riduzione del ravvedimento va riportata al momento di commissione della prima violazione.

Sono, poi, definite le distinzioni tra crediti di imposta inesistenti e crediti non spettanti mentre gli omessi versamenti di ritenute e IVA sono sanabili ben oltre le attuali scadenze.

Le norme che, peraltro, comportano una attenuazione delle sanzioni, si applicano alle violazioni commesse dal prossimo 1° settembre.

Tanto premesso, si riportano di seguito, in dettaglio, le principali novità legislative.

Art. 1 - Disposizioni comuni alle sanzioni amministrative e penali

Modifiche al D. Lgs. n. 74 del 10 marzo 2000

Con il **comma 1, lett. a), dell'art. 1 del D. Lgs. n. 87/2024**, è chiarita legislativamente la differenza tra crediti spettanti/non spettanti e crediti inesistenti. Per "crediti d'imposta non spettanti" si intendono: 1) i crediti per i quali mancano in tutto o in parte, i requisiti oggettivi e soggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento; 2) i crediti per i quali i requisiti oggettivi e soggettivi di cui al precedente n. 1), sono oggetto di rappresentazioni fraudolente attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici.

Per "crediti inesistenti" si intendono: 1) i crediti fruiti in violazione delle modalità previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza, quelli fruiti in misura superiore a quella stabilita dalle norme di riferimento; 2) i crediti d'imposta che pur in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento, sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva del credito per difetto di ulteriori elementi; 3) i crediti utilizzati in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi espressamente previsti a pena di decadenza.

Con la **successiva lett. b), del comma 1**, è stato modificato il **comma 1 dell'art. 10-bis del D. Lgs. n. 74/2000 - Omesso versamento di ritenute dovute o certificate** - che prevede la reclusione da sei mesi a due anni per chi non versa, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d'imposta, le ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a 150 mila euro per ciascun periodo d'imposta se il debito tributario non è in corso d'estinzione mediante rateazione ai sensi dell'art. 3-bis del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462. In caso si verifichi la decadenza dal beneficio della rateazione, ai sensi dell'art. 15-ter del DPR n. 602/1973, il colpevole è punito se l'ammontare del debito residuo è superiore a 50 mila euro.

La **successiva lett. c), del comma 1, del D. Lgs. n. 87/2024**, sostituisce l'**art. 10-ter del D. Lgs. n. 74/2000 - Omesso versamento di IVA** - prevedendo la reclusione da sei mesi a due anni per chi non versa entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale, l'IVA dovuta in base alla medesima dichiarazione, per un ammontare superiore a 250 mila euro per ciascun periodo d'imposta se il debito tributario non è in corso d'estinzione mediante rateazione ai sensi dell'art. 3-bis del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462; se si verifica la decadenza dal beneficio della rateazione, ai sensi dell'art. 15-ter del DPR n. 602/1973, il colpevole è punito se l'ammontare del debito residuo è superiore a 75 mila euro.

Con la **successiva lett. d)**, viene inserito dopo il **comma 2 dell'art. 10-quater - Indebita compensazione - il comma 2-bis**. Il precedente comma 1 prevede che è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione crediti **non spettanti** per un importo annuo superiore a 50 mila euro. Con il **nuovo comma 2-bis** inserito viene stabilito che la punibilità dell'agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito.

La **lett. e) del comma 1 del D. Lgs. n. 87/2024**, stabilisce all'art. 12-bis del D. Lgs. n. 74/2000 - **Sequestro e confisca** - con la sostituzione del comma 2, che, salvo che sussista il concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale desumibile dalle condizioni reddituali, patrimoniali o finanziarie del reo, tenuto altresì conto della gravità del reato, il sequestro dei beni finalizzato alla confisca dei beni conseguente ad una condanna o applicazione di pena per uno dei delitti previsti dal Decreto, non è disposto

se il debito tributario è in corso di estinzione mediante rateizzazione, anche a seguito di procedure conciliative o di accertamento con adesione, sempre che il contribuente risulti in regola con i relativi pagamenti.

Con la successiva **lett. f)** viene modificato l'art. 13 – *Cause di non punibilità. Pagamento del debito tributario* – I reati di cui ai precedenti artt. 10-bis e 10-ter non sono punibili se il fatto dipende da cause non imputabili all'autore, sopravvenute, rispettivamente, all'effettuazione delle ritenute o all'incasso dell'IVA. A tal fine il Giudice tiene conto della crisi non transitoria di liquidità dell'autore dovuta alla inesigibilità dei crediti per accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzi o al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di Amministrazioni Pubbliche e della non esperibilità di azioni idonee al superamento della crisi. Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis del Codice Penale, il Giudice valuta in modo prevalente l'entità dello scostamento dell'imposta evasa rispetto al valore soglia stabilito ai fini della punibilità, l'avvenuto adempimento integrale dell'obbligo di pagamento secondo il piano di rateizzazione concordato con l'Amministrazione Finanziaria, l'entità del debito residuo quando sia in fase di estinzione mediante rateizzazione, la situazione di crisi e dell'insolvenza.

La successiva **lett. g) dell'art. 1 del D. Lgs. n. 87/2024**, prevede all'art.13-bis – *Circostanze del reato* – la sostituzione del comma 1 con i seguenti.

1. Fuori dei casi di non punibilità, le pene per i delitti di cui al presente Decreto sono ridotte fino alla metà e non sono applicate le pene accessorie se l'estinzione del debito è avvenuta prima della chiusura del dibattimento di primo grado.

Con la **lett. m), al punto 1)**, sono stati introdotti al **D. Lgs. n. 74/2000**, gli artt. **21-bis** – *Efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione* - che prevede che la sentenza penale irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, può essere depositata anche nel giudizio di Cassazione fino a 15 giorni prima dell'udienza o dell'adunanza in Camera di Consiglio e l'**art. 21-ter** – *Applicazione ed esecuzione delle sanzioni penali e amministrative* – che stabilisce che quando per lo stesso reato è stata applicata a carico del soggetto una sanzione penale ovvero una sanzione amministrativa o una sanzione amministrativa dipendente da reato, il Giudice o l'Autorità Amministrativa, al momento della determinazione delle sanzioni di propria competenza e al fine di ridurre la relativa misura, tiene conto di quelle già irrogate con provvedimento o con sentenza assunti in via definitiva (*ne bis in idem*). Il principio del *ne bis in idem* opera quando sono previste due sanzioni penali, una penale ed una amministrativa oppure due sanzioni amministrative purchè esse abbiano una natura afflittiva e preventiva e, quindi, una efficacia punitiva.

Con la stessa **lett. m), al punto 5)**, è stato introdotto al **DPR n. 602 del 29 settembre 1972**, l'**art. 28-sexies** – *Compensazioni di crediti con somme dovute a titolo di sanzioni e interessi per mancati versamenti di imposte sui redditi regolarmente dichiarati* – che stabilisce che i crediti non prescritti, certi, liquidi ed inesigibili, nei confronti delle amministrazioni statali per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati, solo su specifica richiesta del creditore, con l'utilizzo del sistema in compensazione, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, con le somme dovute a titolo di sanzioni, e interessi per omessi versamenti di imposte sui redditi regolarmente dichiarati a seguito di irregolarità commesse entro i termini di legge. La compensazione del credito è consentita sino a concorrenza dell'imposta a debito che risulta dalla dichiarazione presentata e a cui si riferiscono le sanzioni e gli interessi oggetto della compensazione medesima. Le disposizioni si applicano con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2022.

Art. 2 - Modifiche al D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

L'art. 2 del D. Lgs. n. 87/2024, al comma 1, lett. a), reca modifiche all'art. 1 del D. Lgs. n. 471/97, stabilendo, al comma 1 dello stesso art. 1, che nei casi di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP si applica la sanzione amministrativa del **120%**, anziché dal 120 al 240%, con un minimo di 250,00 euro. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 250,00 a 1000,00 euro. Le sanzioni applicabili quando non sono dovute imposte possono essere aumentate fino al doppio – da 250,00 a 1.000,00 euro -nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili.

Dopo il comma 1 dell'art. 1 del D. Lgs. n. 471/97 è inserito il **comma 1-bis** che prevede che se la dichiarazione omessa è presentata con ritardo superiore a 90 giorni ma non oltre i termini di decadenza e, comunque, prima che il contribuente venga a formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche, accertamenti, si applica sull'ammontare delle imposte dovute la sanzione prevista del **75%**. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da 250,00 a 1.000,00 euro con possibile aumento fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alle scritture contabili.

Il **comma 2 dell'art. 1 del D. Lgs. n.471/97**, è modificato nel senso che se la dichiarazione presenta un reddito inferiore a quello accertato o comunque un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione del **70%**, anziché dal 90 al 180%, della maggiore imposta dovuta con un minimo di 150,00 euro.

Dopo il **comma 2** è inserito il **comma 2-1** che stabilisce che se la violazione emerge dalla presentazione di una dichiarazione integrativa non oltre i termini di decadenza, comunque prima della conoscenza di accessi, accertamenti, ecc., si applica sull'ammontare delle imposte dovute la sanzione del **50%**. Se non sono dovute imposte la sanzione è di 150,00 euro.

All'art. 2 del D. Lgs. n. 471/97 - *Violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta* - con l'art. 2, comma 1, lett. b)-1), del D. Lgs n. 87 del 14 giugno 2024, è modificato il **comma 1** prevedendo che, nel caso di omessa presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta, si applica la sanzione del **120%**, anziché dal 120 al 240%, dell'ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di 250,00 euro. Se le ritenute relative ai compensi, interessi ed altre somme, benchè non dichiarate, sono state versate interamente si applica la sanzione da 250,00 a 2000,00 euro.

Dopo il comma 1 dell'art. 2 del D. Lgs. n. 471/97 è inserito il **comma 1-bis** che stabilisce che se la dichiarazione omessa è presentata con ritardo non superiore a 90 giorni ma non oltre i termini di decadenza e, comunque, prima che il contribuente venga a formale conoscenza di accessi, ispezioni, accertamenti, ecc., si applica sull'ammontare delle ritenute non versate la sanzione del **75%**. Se non sono dovute ritenute si applica la sanzione da 250,00 a 2000,00 euro.

Il **comma 2** dell'art. 2 del D. Lgs. n. 471 è modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b)-3) del D. Lgs. n. 87/2024 - prevedendo che se l'ammontare dei compensi, interessi e altre somme dichiarate è inferiore a quello accertato, si applica la sanzione del **70%**, anziché dal 90 al 180%, dell'importo delle ritenute non versate con un minimo di 250,00 euro.

Con la successiva lett. b)-4), dopo il comma 2 è inserito il **comma 2.1**, che prevede che se la violazione di cui al precedente comma 2 emerge dalla presentazione di una dichiarazione integrativa non oltre i termini di decadenza, comunque prima della conoscenza formale di controlli, si applica sull'ammontare delle ritenute non versate la sanzione del **50%**. Se non sono dovute ritenute si applica la sanzione di 250,00 euro.

Infine all'art. 2, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 471/97, con la lett. b)-5) del comma 1 dell'art.2 del D. Lgs. n. 87/2024, è stabilito che la sanzione di cui al precedente comma 2, è aumentata **dalla metà al doppio**,

anziché della metà, quando la violazione è realizzata con l'utilizzo di documentazione falsa mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.

Con l'art. 2, comma 1, lett. c), del Decreto n. 87 del 14 giugno 2024, sono apportate modifiche all'art. 5 del D. Lgs. n. 471/1997- Violazioni relative alla dichiarazione dell'IVA -

Il comma 1 dell'art. 5 è modificato dalla **lett. c)-1)-1.1)**, che prevede, tra l'altro, che nel caso di omessa presentazione della dichiarazione IVA si applica la sanzione del **120%**, anziché dal 120 al 240%, dell'ammontare del tributo dovuto e con un minimo di 250,00 euro.

Con la successiva **lett. c)-2)**, è inserito **all'art. 5 del D. L. n. 471/1997, il comma 1-bis** che prevede che se la dichiarazione omessa è presentata con ritardo superiore a 90 giorni ma non oltre i termini di decadenza, comunque prima dell'attività di controllo, si applica sull'ammontare dell'imposta dovuta la sanzione del **75%**. Se non sono dovute imposte si applica la sanzione minima di 250,00 euro.

La lett. c)-3) del D. Lgs. n. 87, modifica il **secondo periodo del comma 3** dell'art. 5 del D. Lgs. n. 471/97, prevedendo che se il soggetto effettua esclusivamente operazioni per le quali non è dovuta l'imposta, l'omessa presentazione della dichiarazione è punita con la sanzione da **250,00 a 2.000,00 euro**. Se la dichiarazione omessa è presentata con ritardo superiore a 90 giorni ma non oltre i termini di decadenza e, comunque, prima della formale conoscenza di attività di controllo, si applica la sanzione da 150,00 a 1.000,00 euro.

Con la successiva lett. c)-4) è modificato il comma 4 del medesimo art.5 – *infedele dichiarazione* – stabilendo che se dalla dichiarazione presentata risulta un'imposta inferiore a quella dovuta ovvero un'eccedenza detraibile superiore a quella spettante, per quanto riguarda l'ammontare della sanzione, questa viene stabilita nella nuova misura del **70%**, anziché dal 90 al 180%, della maggior imposta dovuta o della differenza di credito utilizzato con un minimo di 150,00 euro.

La lett. c)-5) del D. Lgs. n. 87/2024, inserisce dopo il comma 4 dell'art. 5 del D. Lgs. n. 471/97, il **comma 4-1** che prevede che se la violazione di cui al precedente comma 4 emerge dalla presentazione di una dichiarazione integrativa non oltre i termini di decadenza e, comunque, prima che il contribuente sia venuto a formale conoscenza di attività di controllo, si applica sull'ammontare dell'imposta dovuta la sanzione del **50%**. Se non è dovuta imposta si applica la sanzione di 150,00 euro.

La lett. c), al successivo punto 6), modifica il **comma 4-bis** dell'art. 5 che prevede che la sanzione di cui al comma 4 è aumentata **dalla metà al doppio** quando la violazione è realizzata mediante l'utilizzo di fatture o altra documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.

Infine, con il successivo **punto 7) della lett. c)**, il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione in assenza dei presupposti, comporta la sanzione del **25%**, anziché del 30%.

L'art. 2, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 87/024, reca modifiche **all'art. 6 del D. Lgs. n. 471/1997 – Violazioni degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'IVA –**

La predetta **lett. d), al punto 1)**, modifica l'importo della sanzione prevista dal **comma 1 dell'art. 6**, stabilendo che chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili ai fini IVA è punito con la sanzione del **70%**, anziché tra il 90 e il 180%, dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato. Alla stessa sanzione, commisurata all'imposta è soggetto chi indica nella documentazione o nei registri, un'imposta inferiore a quella dovuta. La sanzione è

dovuta nella misura da 250,00 a 2.000,00 euro quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.

Con il **punto 5) della lett. d)**, viene modificata al **comma 4 dell'art. 6** del D. Lgs. n. 471/97, la sanzione per mancata emissione di ricevute e scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero per emissione di documenti per importi inferiori a quelli reali; la sanzione è in ogni caso pari al **70%**, anziché al 90%, dell'imposta corrispondente all'importo non documentato e non inferiore a 300,00, anziché a 500,00 euro.

La **lett. d), al punto 6)**, sostituisce il successivo **comma 6 del predetto art.6 del D. Lgs. n. 471/97**. Chi computa illegittimamente in detrazione l'imposta assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa, è **punito** con la sanzione pari al **70%**, anziché al 90%, dell'ammontare della detrazione compiuta. Nel caso di applicazione dell'imposta con aliquota superiore a quella prevista per l'operazione o di applicazione dell'imposta per operazioni esenti, non imponibili o non soggette, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, il cessionario o committente è punito con la sanzione compresa fra 250,00 e 1.000,00 euro.

Il **punto 7) della lett. d)**, dell'**art. 2** del D. Lgs. n. 87/2024, sostituisce il **comma 8 dell'art. 6** del D. Lgs. n. 471/1997. Il nuovo comma prevede che l'acquisto senza fattura o con fattura irregolare è punito con una sanzione pari al **70%**, anziché 100%, con un minimo di 250,00 euro sempre che non si provveda a comunicare l'omissione o l'irregolarità all'Agenzia delle Entrate entro **90 giorni** dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o è stata emessa fattura irregolare.

Il **successivo punto 9) della lett. d)**, modifica i commi 9-bis e il 9-ter dell'art. 6 del D. Lgs. n. 471, concernente l'inversione contabile.

L'**art. 2, comma 1, lett. e)**, del D. Lgs. n. 87/2024, reca modifiche all'**art. 7 – Violazioni relative all'esportazione** – del D. Lgs. n. 471/1997.

E' prevista, **alla lett. e), al punto 1)**, la sanzione del **50%**, anziché dal 50 al 100%, per cessione di beni senza addebito d'imposta. Alla stessa sanzione è soggetto chi effettua cessione di beni senza addebito d'imposta qualora il bene sia trasportato in altro Stato membro dal cessionario o da terzi per suo conto e il bene non risulti pervenuto in detto Stato entro 90 giorni dalla consegna. La sanzione non si applica se nei 30 giorni successivi viene eseguito, previa regolarizzazione della fattura, il versamento dell'imposta.

Al **successivo punto 2)**, è previsto che le operazioni senza addebito di IVA in assenza di dichiarazione intenti sono punite con la sanzione del **70%**, anziché del 100%. Stessa sanzione per chi nelle fatture o nelle dichiarazioni in Dogana, relative a cessioni all'esportazione, indica quantità, qualità o corrispettivi diversi da quelli reali.

L'**art. 2, comma 1, lett. f)**, del D. Lgs. n. 87/2024, reca modifiche all'**art. 8** del D. Lgs. n. 471/1997 - *Violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni* –. E' stabilita una sanzione fissa di **30.000,00 euro**, anziché 50.000,00, per omissione o indicazione errata degli importi indicati nella dichiarazione dei redditi e IRAP.

La **successiva lett. i), comma 1, dell'art. 2** del D. Lgs. n. 87/2024, reca modifiche all'**art. 12** del D. Lgs. n. 471/97. Le sanzioni accessorie per violazioni riferibili al periodo d'imposta ed ai tributi oggetto della proposta di concordato preventivo biennale non accolta dal contribuente, **sono ridotte della metà**.

Con la **successiva lett. l)**, sono apportate modifiche all'**art. 13 – Ritardati ed omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione**.

Con il **punto 1) della lett. l)**, la sanzione per omessi versamenti periodici, in acconto, a saldo e di conguaglio alle scadenze stabilite è del **25%**, anziché del 30%.

Con il successivo punto 2 della lett. l), il comma 4 dell'art. 13 del D. Lgs. n. 471/97, è sostituito dai seguenti. Il nuovo comma 4 stabilisce che, salvo quanto previsto dal comma 4-ter, si considerano inesistenti ovvero non spettanti i crediti rispettivamente previsti dall'art. 1, comma 1, lett. g-quater) e g-quinquies) del D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74. Il nuovo comma 4-bis prevede che in caso di utilizzo di un credito d'imposta non spettante ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. g-quinquies), del D. Lgs. n. 74/2000, si applica la sanzione pari al 25%, anziché al 30%, del credito utilizzato in compensazione. La sanzione di cui al primo periodo si applica anche quando il credito è utilizzato in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi. Il nuovo comma 4-ter prevede che si applica la sanzione di 250,00 euro quando il credito è utilizzato in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi.

Il punto 5) della lett. l), reca modifiche al comma 5 dell'art. 13 del D. Lgs. n. 74/2000, stabilendo che nel caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. g-quater), del D. Lgs. n. 74/2000, si applica la sanzione pari al 70%, anziché dal 100 al 200%, del credito utilizzato in compensazione. E' poi inserito all'art. 13 il comma 5-bis, il quale prevede che nel caso di utilizzo di un credito inesistente ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. g-quater), n. 2, del D. Lgs. n. 74/2000, la sanzione di cui al comma 5 è aumentata dalla metà al doppio.

Art. 3 – Modifiche al D. Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997 –

Il comma 1 dell'art. 3, del D. Lgs. n. 87/2024, con la lett. a), aggiunge al comma 2 dell'art. 2 del D. Lgs. n. 472/1997, - *Sanzioni amministrative* -, il comma 2-bis. Premesso che il precedente comma 1 stabilisce che le sanzioni amministrative previste per la violazione di norme tributarie sono la sanzione pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma di denaro e le sanzioni accessorie che possono essere irrogate solo per casi espressamente previsti, con il comma 2-bis è chiarito che la sanzione pecuniaria relativa al rapporto tributario proprio di società ed enti, con o senza personalità giuridica, è esclusivamente a carico della società o ente, ferma restando, nella fase di riscossione, la disciplina sulla responsabilità solidale e sussidiaria prevista dal Codice Civile per i soggetti privi di personalità giuridica. Se, poi, è accertato che la persona giuridica, la società o l'ente privo di personalità giuridica sono fittiziamente costituiti o interposti, la sanzione è irrogata nei confronti del soggetto che ha agito per loro conto.

Con la successiva lett. b) del comma 1 dell'art. 3 del D. Lgs. n. 87/2024, viene aggiunto all'art. 3 del D. Lgs. n. 472/1997 – *Principi di legalità e proporzionalità* – il comma 3-bis che stabilisce che la disciplina delle violazioni e sanzioni tributarie è improntata ai principi di proporzionalità e di offensività.

La successiva lett. c), comma 1, dell'art. 3 del D. Lgs. n. 87/2024, apporta modifiche all'art. 6 del D. Lgs. n. 472/1997– *Cause di non punibilità* -. In particolare, dopo il comma 5-bis del medesimo art. 6, è aggiunto il comma 5-ter che stabilisce la non punibilità del contribuente che si adegua alle indicazioni rese dall'Amministrazione Finanziaria con i documenti di prassi provvedendo entro i successivi 60 giorni dalla pubblicazione delle stesse, alla presentazione della dichiarazione integrativa ed al versamento dell'imposta dovuta, semprechè la violazione sia dipesa da obiettive condizioni d'incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria.

La successiva lett. d), reca modifiche l'art. 7 – *Criteri di determinazione della sanzione* - prevedendo, con il punto 1), al comma 1, che la determinazione della sanzione è effettuata in ragione del principio di proporzionalità e che si ha riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali.

Con il successivo punto 2), il comma 3 è modificato prevedendo che la sanzione è aumentata fino al doppio nei confronti di chi nei tre anni successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerta la violazione o alla inoppugnabilità dell'atto, è incorso in altra violazione della stessa indole non definita o in dipendenza di adesione all'accertamento di mediazione e di conciliazione.

Con il successivo punto 3), è sostituito il comma 4 stabilendo che se concorrono circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra violazione commessa e sanzione applicabile, questa è ridotta fino a un quarto della misura prevista, sia essa fissa, variabile o proporzionale. Se concorrono circostanze di particolare gravità della violazione, la sanzione può essere aumentata fino alla metà. Con il punto 4), in caso di presentazione di una dichiarazione o di una denuncia entro 30 giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione è ridotta ad un terzo, anziché ad alla metà (comma 4-bis).

La lett. e), comma 1, dell'art. 3 del D. Lgs. n. 87/2024, modifica l'art. 11 del D. Lgs. n. 472/97 – *Responsabilità per la sanzione amministrativa* – Con il punto 1) della lett. e), il comma 1 dello stesso art. 11 è modificato prevedendo che nei casi in cui una violazione che abbia inciso sulla determinazione o sul pagamento dell'imposta è commessa dal dipendente o dal rappresentante legale di una persona fisica nell'adempimento del suo lavoro o del suo mandato, la persona fisica nell'interesse della quale ha agito l'autore della violazione è obbligata solidalmente al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata, salvo il diritto di regresso.

Con il successivo punto 3), viene modificato il comma 3 dell'art. 11 del D. Lgs. n. 472/97, prevedendo che quando la violazione è commessa in concorso da due o più persone alle quali sono state irrogate sanzioni diverse, la persona fisica nell'interesse della quale è compiuta la violazione è obbligata al pagamento di una somma pari alla sanzione più grave.

La successiva lett. f), dell'art. 3 del D. Lgs. n. 87/2024, modifica l'art. 12 del D. Lgs. n. 472/97 – *Concorso di violazioni e continuazione* – introducendo nuove regole in relazione al cumulo giuridico. Con il punto 1), il comma 1 dell'art. 12, prevede che "E' punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, chi con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni della medesima disposizione, con esclusione delle violazioni concernenti gli obblighi di pagamento e le indebite compensazioni".

Con il punto 2), è previsto al comma 2 dell'art. 12 del D. Lgs. n. 472/1997 che "alla stessa sanzione soggiace chi, anche in tempi diversi, commette in progressione o con la medesima risoluzione più violazioni che pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo. Restano in ogni caso escluse le violazioni concernenti gli obblighi di pagamento e le indebite compensazioni".

Con il successivo punto 3 è previsto al comma 3 dell'art. 12 del D. Lgs. n. 472/97, che "nei casi previsti dai commi 1 e 2, se le violazioni rilevano ai fini di più tributi l'aumento da un quarto al doppio si applica sulla sanzione più grave incrementata di un quinto".

Il successivo punto 5), sostituisce il comma 5 dell'art. 12 stabilendo che "nei casi previsti dai commi 1 e 2, quando le violazioni sono commesse in periodi di imposta diversi, l'aumento da un quarto al doppio si applica sulla sanzione più grave incrementata dalla metà al triplo. Se le violazioni di cui al primo periodo rilevano anche ai fini di più tributi, l'incremento dalla metà al triplo opera sulla sanzione aumentata ai sensi del comma 3".

Con il punto 7), viene apportata modifica al comma 8 dell'art. 12, stabilendo che "nei casi di accertamento con adesione, di conciliazione giudiziale o di ravvedimento, in deroga ai commi 3 e 5, le disposizioni sulla determinazione di una sanzione unica, in caso di progressione o di medesima risoluzione, si applicano separatamente per ciascun tributo, per ciascun periodo d'imposta e per ciascun istituto deflattivo".

Il successivo punto 8), inserisce, dopo il comma 8, il comma 8-bis che prevede che "le previsioni di cui commi precedenti si applicano separatamente rispetto ai tributi erariali e ai tributi di ciascun altro ente impositore e, tra i tributi erariali, alle imposte doganali e alle imposte sulla produzione e sui consumi".

La lett. g), comma 1, dell'art. 3 del D. Lgs. n. 87/2024, reca modifiche all'art. 13 del D. Lgs. n. 472/97 – *Ravvedimento* -. Con il punto 1), in materia di sanzioni applicabili in sede di ravvedimento operoso, viene modificata al comma 1 dell'art. 13, la lett. b-bis stabilendo che si applica la sanzione di un settimo del minimo edittale se la regolarizzazione avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista la dichiarazione periodica, oltre un anno dall'omissione o dall'errore.

Con il successivo punto 2), è modificata la lett. b-ter) e inserita la lett. b-quinquies) del comma 1 dell'art. 13 in esame, prevedendo la sanzione ridotta ad un sesto del minimo se la regolarizzazione e il pagamento avvengono dopo la comunicazione del provvedimento dell'atto se quest'ultimo non è preceduto da pvc, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione. La sanzione è prevista nella misura di un quinto del minimo edittale se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione senza che sia stata inviata comunicazione di adesione al verbale e, comunque, prima della comunicazione dello schema di atto impositivo. La sanzione è, poi, nella misura di un quarto del minimo edittale se la regolarizzazione avviene dopo la comunicazione dello schema di atto impositivo che segue un processo verbale di constatazione senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione.

Con il punto 5), è modificata la lett. c) del comma 1 dell'art. 13, prevedendo la riduzione della sanzione ad un decimo del minimo edittale per l'omissione della presentazione della dichiarazione se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni.

Con il successivo punto 6), dopo il comma 2 dell'art. 13 del D. Lgs. n. 472/97, che prevede che il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché il pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno, sono inseriti il comma 2-bis così formulato: "Se la sanzione è calcolata ai sensi dell'art. 12, la percentuale di riduzione di cui al comma 1, è determinata in relazione alla prima violazione. La sanzione unica su cui applicare la percentuale di riduzione può essere calcolata anche mediante l'utilizzo delle procedure messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. Se la regolarizzazione avviene dopo il verificarsi degli eventi indicati al comma 1, lett. b-ter), b-quater) e b-quinquies), si applica la percentuale di riduzione ivi contemplata", e il comma 2-ter che prevede che "la riduzione della sanzione è, in ogni caso, esclusa nel caso di presentazione della dichiarazione con un ritardo superiore a 90 giorni"

La lett. h), comma 1, dell'art. 3 del D. Lgs. n. 87/2024, modifica il comma 5-bis dell'art. 14 del D. Lgs. n. 472/97 – *Cessione di azienda* –

Con la successiva lett. i), sono apportate modifiche all'art. 15 – *Trasformazione, fusione e scissione di società* – In particolare, viene modificato il comma 2 dell'art. 15 che è così formulato: "Nei casi di scissione anche parziale e di scissione mediante scorporo di società o enti, di cui agli artt. 2506 e 2506.1 del Codice Civile o agli art. 41 e seguenti del D. Lgs. 2 marzo 2023, n. 19, ciascuna società o ente è obbligato in solido al pagamento delle somme dovute per violazioni commesse anteriormente alla data in cui la scissione, anche mediante scorporo, acquista efficacia".

La successiva lett. l), modifica in parte l'art. 16 – *Procedimento di irrogazione delle sanzioni* - prevedendo che entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali, ovvero delle misure fisse proporzionali. Le somme dovute possono essere versate in un massimo di 8 rate o 16 rate trimestrali se le somme superano i 50.000,00 euro, con applicazione degli interessi.

La successiva lett. n) dell'art. 3 del D. Lgs. n. 87/2024, introduce al D. Lgs. n.472/1997, l'art. 17-bis – *Definizione agevolata delle sanzioni in caso di autotutela parziale* - così formulato: "Nei casi di annullamento parziale dell'atto il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni di cui all'art.

16 del presente Decreto e 15 del D. Lgs 19 giugno 1997, n. 218, alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto, purchè si rinunci al ricorso e l'atto non sia definitivo. In caso di rinuncia al ricorso le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute”.

L'art. 4 del D. Lgs. n. 87/2024 reca revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti

Si segnala, in particolare, quanto riportato dal **comma 5** che reca modifiche all'art. 32 del DPR n. 640/1972 – *Imposta spettacoli* - La sanzione per omessa fatturazione, compresa originariamente tra il 100 e 200%, viene ridotta al **60%** e quella per il mancato rilascio dei titoli di accesso o per importi inferiori a quelli reali si attesta al **60%** con un minimo di 300,00 euro.

All'art. 33, l'omessa installazione dei misuratori fiscali o delle biglietterie automatizzate è punita con la sanzione da 2.000,00 a 4.000,00 euro e per la mancata richiesta di intervento sui misuratori fiscali si applica la sanzione da 250,00 a 2.000,00 euro.

1.7 CIRCOLARE N. 10 - CIRCOLARE 34/2024 CENTRO STUDI TRIBUTARI LND



Roma, 3 luglio 2024

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 10

Oggetto: Procedure di compensazione di crediti dal 1° luglio 2024 – Circolare Agenzia Entrate n. 16/E del 28 giugno 2024 –

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 34-2024 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI**CIRCOLARE N. 34 – 2024 –**

Oggetto: Procedure di compensazione di crediti dal 1° luglio 2024 – Circolare Agenzia Entrate n. 16/E del 28 giugno 2024 –

L'art. 1, commi da 94 a 98, della Legge di Bilancio 2024, n. 213 del 30 settembre 2023, e l'art. 4, commi 2 e 3 del D. L. 29 marzo 2024, n. 39 – Decreto "Agevolazioni" - convertito dalla Legge 23 maggio 2024, n. 67, hanno stabilito che a decorrere dal 1° luglio 2024 i contribuenti con debiti iscritti a ruolo per importi complessivamente superiori a 100.000,00 euro per i quali i termini di pagamento sono scaduti e non sono in essere provvedimenti di sospensione, non possono avvalersi della compensazione dei crediti fiscali di cui all'art. 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Con la Circolare n. 16/E, del 28 giugno 2024, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in ordine alla portata delle suddette disposizioni legislative.

In primo luogo, per effetto del comma 95 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2024, dal 1° luglio 2024 scatta l'obbligo di utilizzo dei soli servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per tutti i versamenti unitari da effettuare per mezzo della compensazione di crediti di qualsiasi natura e importo.

L'obbligo sussiste, quindi, anche nel caso in cui la compensazione dei crediti con i debiti sia solo parziale, con Mod. F 24 non a "saldo zero". Deve ritenersi, afferma l'Agenzia, che tale obbligo si estenda anche alla compensazione "verticale" che interviene nell'ambito dello stesso tributo (ad es., "acconti IRES con saldi IRES a credito", nel caso in cui questa venga esposta nel Mod. F 24).

A partire sempre da 1° luglio 2024, sussiste l'obbligo generalizzato di utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per i modelli F 24 anche per l'utilizzo in compensazione dei crediti maturati a titolo di contributi nei confronti dell'INPS, e a titolo di premi e accessori nei confronti dell'INAIL.

In merito all'esclusione dalla facoltà di avvalersi della compensazione in presenza di carichi di importo superiore a 100.000,00 euro, l'Agenzia precisa che la previsione **non** opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali **non** sia intervenuta decadenza.

Circa il raggiungimento della soglia di 100.000,00 euro, rilevano gli importi relativi ai carichi affidati all'Agente della riscossione concernenti le imposte erariali e i relativi accessori e le somme oggetto degli atti di recupero emessi dall'Agenzia. A titolo esemplificativo rientrano le imposte dirette, l'IVA, l'imposta di registro e le altre imposte indirette e le somme recuperate a fronte dell'utilizzo, in tutto o in parte in compensazione dei crediti non spettanti o inesistenti nonché le somme accessorie alle precedenti come le sanzioni e interessi, esclusi quelli di mora e gli oneri di riscossione, e sempre che per gli stessi importi sia scaduto il termine di pagamento del debito, non siano in essere provvedimenti di sospensione di qualsiasi genere e non siano in essere piani di rateazione.

In ordine alla scadenza da considerare, l'Agenzia precisa che, con riguardo alle somme iscritte a ruolo, occorre fare riferimento al termine di pagamento della cartella notificata al contribuente e in relazione agli accertamenti esecutivi, che devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi indicati nell'avviso; la scadenza ha luogo decorso il trentesimo giorno dal termine ultimo per il pagamento degli stessi accertamenti.

Come già riportato, l'esclusione dalla facoltà di avvalersi della compensazione non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

I carichi affidati all'Agente della riscossione per i quali è stata concessa la rateazione non contribuiscono, pertanto, al raggiungimento della soglia di 100.000,00 euro qualora le rate scadute siano state regolarmente pagate, ovvero quando il mancato o tardivo pagamento delle rate scadute non ha comportato la decadenza dal beneficio del relativo piano di rateazione.

Qualora, invece, l'omesso pagamento delle rate scadute sia stato tale da comportare la decadenza dal relativo piano di rateazione provocando l'immediata riscuotibilità dell'intero importo iscritto a ruolo, il debito residuo complessivo non pagato contribuisce al raggiungimento della soglia dei 100.000,00 euro, il cui superamento comporta l'esclusione dalla facoltà di avvalersi della compensazione.

In caso di adesione alla definizione agevolata dei debiti contenuti nei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 – "Rottamazione-quater", per la quale sia in essere il pagamento rateale, l'importo oggetto di definizione non contribuisce al raggiungimento della soglia qualora siano state versate tutte le rate nei termini previsti dal piano di rateazione. La decadenza della definizione agevolata dovuta all'omesso, insufficiente versamento o tardivo versamento superiore a cinque giorni di una delle rate comporta, invece, che l'ammontare di tutto il carico residuo affidato all'Agente della riscossione rilevi a tal fine.

L'esistenza di carichi affidati all'Agente della riscossione che precludono la compensazione può essere verificata dai contribuenti interessati non solo riscontrando le cartelle e gli atti ad essi notificati, ma anche consultando la situazione debitoria visualizzabile nella propria *area riservata* del sito dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.

Il divieto alla compensazione viene meno a partire dalla data in cui l'importo complessivo dei carichi affidati all'Agente della riscossione, e relativi accessori, è ridotto ad un ammontare inferiore o pari a 100.000,00 euro per effetto della sospensione giudiziale e amministrativa dei carichi affidati, della concessione, da parte dell'Agente della riscossione, di un piano di rateizzazione finalizzato all'estinzione dei debiti, per il quale non sia intervenuta la decadenza dal beneficio e dal pagamento delle somme dovute.

1.8 CIRCOLARE N. 73 - CIRCOLARE N. 32/2024 CENTRO STUDI TRIBUTARI LND



Roma, 28 giugno 2024

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 73

Oggetto: Pubblicazione degli elenchi degli ammessi al 5 per mille – Anno 2023 –

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 32-2024 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI**CIRCOLARE N. 32 – 2024****Oggetto: Pubblicazione degli elenchi degli ammessi al 5 per mille – Anno 2023 –**

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate sono disponibili gli elenchi dei beneficiari del 5 per mille 2023. Le Associazioni Sportive Dilettantistiche ammesse al contributo sono 13.306, alle quali andranno complessivamente 17,8 milioni di euro.

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è possibile individuare le Associazioni ammesse al suddetto contributo, delle quali sono riportati il codice fiscale, la Città, la Provincia, la Regione e l'importo destinato.

Sempre nel sito sono pubblicate le denominazioni, con codice fiscale, delle Associazioni escluse.

Sono disponibili nel "cassetto fiscale" degli enti beneficiari del 5 per mille i dati delle ripartizioni territoriali.

Nella Sezione *Consultazione* del cassetto fiscale, alla voce Menù "5 per mille", è possibile visualizzare per ogni categoria di appartenenza i dati territoriali delle scelte espresse a favore del soggetto beneficiario del contributo nonché i corrispondenti importi distribuiti per Regioni e per Province.

Possono accedere al nuovo servizio le persone autorizzate ad operare per l'ente in qualità di gestori incaricati, che si identificano nell'area riservata del sito dell'Agenzia e, attraverso il cambio utenza, scelgono il codice fiscale dell'ente.

Di seguito si pubblicano i link attivando i quali si accede ai Comunicati Ufficiali indicati con il titolo. I Comunicati Ufficiali elencati sono pubblicati sul sito internet della F.I.G.C.: <http://www.figc.it> e su quello della L.N.D.: <http://www.lnd.it/>. Sulla base della normativa vigente i Comunicati Ufficiali sottoelencati vengono considerati come conosciuti da tutti i tesserati alla F.I.G.C.. Si raccomanda un'attenta lettura dei Comunicati e delle Circolari per i quali di seguito si riporta il collegamento per l'accesso diretto.

1.9 COMUNICATO UFFICIALE N. 475 - REGOLAMENTO COPPA DISCIPLINA PER ATTIVITÀ LND

<https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2023-2024/13060-comunicato-ufficiale-n-475-regolamento-coppa-disciplina-per-attivita-lnd/file>

1.10 COMUNICATO UFFICIALE N. 476 - PROROGA NOMINA SEGRETARIO COLLEGIO ARBITRALE LND-AIC

<https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2023-2024/13063-comunicato-ufficiale-n-476-proroga-nomina-segretario-collegio-arbitrale-lnd-aic/file>

1.11 COMUNICATO UFFICIALE N. 477 - PROROGA NOMINA SEGRETARIO COLLEGIO ARBITRALE LND-AIAC

<https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2023-2024/13064-comunicato-ufficiale-n-477-proroga-nomina-segretario-collegio-arbitrale-lnd-aiac/file>

1.12 COMUNICATO UFFICIALE N. 480 - MODIFICA TERMINI TESSERAMENTO SERIE A-SERIE B-SERIE C MASCHILI

<https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2023-2024/13068-comunicato-ufficiale-n-480-modifica-termini-tesseramento-serie-a-serie-b-serie-c-maschili/file>

1.13 COMUNICATO UFFICIALE N. 481 - MODIFICA TERMINI TESSERAMENTO SERIE A FEMMINILE

<https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2023-2024/13069-comunicato-ufficiale-n-481-modifica-termini-tesseramento-serie-a-femminile/file>

1.14 COMUNICATO UFFICIALE N. 484 - MODIFICA TERMINI TESSERAMENTO SERIE B FEMMINILE

<https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2023-2024/13072-comunicato-ufficiale-n-484-modifica-termini-tesseramento-serie-b-femminile/file>

1.15 COMUNICATO UFFICIALE N. 9 - CU DAL N. 1/AA AL N. 3/AA FIGC - PROVVEDIMENTI PROCURA FEDERALE

<https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2024-2025/13093-comunicato-ufficiale-n-9-cu-dal-n-1-aa-al-n-3-aa-figc-provvedimenti-procura-federale/file>

1.16 COMUNICATO UFFICIALE N. 13 - CU N. 4/A FIGC - SVINCOLO D'AUTORITÀ CALCIATORI TESSERATI SOCIETÀ US ANCONA SRL

<https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2024-2025/13101-comunicato-ufficiale-n-13-cu-n-4-a-figc-svincolo-d-autorita-calciatori-tesserati-societa-us-ancona-srl/file>

1.17 COMUNICATO UFFICIALE N. 14 - BEACH SOCCER

<https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2024-2025/13102-comunicato-ufficiale-n-14-beach-soccer/file>

1.18 COMUNICATO UFFICIALE N. 15 - COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI PRESSO LA LND

<https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2024-2025/13104-comunicato-ufficiale-n-15-commissione-accordi-economici-presso-la-lnd-1/file>

1.19 COMUNICATO UFFICIALE N. 16 - MODIFICA COMMISSIONI LND

<https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2024-2025/13105-comunicato-ufficiale-n-16-modifica-commissioni-lnd/file>

1.20 COMUNICATO UFFICIALE N. 17 - CU DAL N. 4/AA AL N. 9/AA FIGC - PROVVEDIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE

<https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2024-2025/13106-comunicato-ufficiale-n-17-cu-dal-n-4-aa-al-n-6-aa-figc-provvedimenti-della-procura-federale/file>

1.21 COMUNICATO UFFICIALE N. 18 - CU N. 5/A FIGC - DATE ATTIVITÀ AGONISTICA UFFICIALE 2024/2025

<https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2024-2025/13107-comunicato-ufficiale-n-18-cu-n-5-a-figc-date-attivita-agonistica-ufficiale-2024-2025/file>

1.22 COMUNICATO UFFICIALE N. 19 - CU DAL N. 10/AA AL N. 12/AA FIGC - PROVVEDIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE

<https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2024-2025/13110-comunicato-ufficiale-n-19-cu-dal-n-10-aa-al-n-12-aa-figc-provvedimenti-della-procura-federale/file>

2. COMUNICAZIONI ATTIVITÀ DI AMBITO REGIONALE

2.1 RICHIESTA RIPESCAGGI CAMPIONATI REGIONALI 2024/2025

Si riporta l'elenco delle Società che hanno presentato domanda di ripescaggio per la stagione sportiva 2024/2025:

CAMPIONATO DI ECCELLENZA

- S.S.V. BRUNICO BRUNECK

CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE C1

- POLISPORTIVA BESENELLO A.S.D.
- A.S.D. CUS TRENTO

2.2 INIZIO CAMPIONATI 2024/2025

CAMPIONATO ECCELLENZA MASCHILE

Inizio Andata	Domenica 01/09/2024
---------------	---------------------

Le date di inizio dei campionati non elencati verranno comunicate con uno dei prossimi Comunicati Ufficiali.

2.3 TERMINI ISCRIZIONI CAMPIONATI REGIONALI

Per i **seguenti Campionati** le iscrizioni dovranno essere effettuate nel seguente termine:

Campionato	Termine Iscrizione
ECCELLENZA	08. – 22. LUGLIO 2024
FEMMINILE ECCELLENZA	
CALCIO A 5 SERIE C1	

Le modalità di iscrizione saranno espone per quanto di competenza da ogni singolo Comitato Provinciale Autonomo tramite i rispettivi Comunicati Ufficiali.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO

3.1 COMUNICATO UFFICIALE N. 482 - MODIFICA TERMINI TESSERAMENTO LND CALCIO A 11

Si invita a prendere attenta visione delle novità deliberate dal Consiglio Federale e notificate sul Comunicato Ufficiale F.I.G.C. N. 276/A e riportate sul Comunicato Ufficiale N. 482 LND di data 29.06.2024.

<https://www.Ind.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2023-2024/13070-comunicato-ufficiale-n-482-modifica-termini-tesseramento-Ind-calcio-a-11/file>

3.2 COMUNICATO UFFICIALE N. 483 - MODIFICA TERMINI TESSERAMENTO LND CALCIO A 5

Si invita a prendere attenta visione delle novità deliberate dal Consiglio Federale e notificate sul Comunicato Ufficiale F.I.G.C. N. 277/A e riportate sul Comunicato Ufficiale N. 442 LND di data 29.06.2024.

<https://www.Ind.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2023-2024/13071-comunicato-ufficiale-n-483-modifica-termini-tesseramento-Ind-calcio-a-5/file>

3.3 DOMANDE DI RIPESCAGGIO CAMPIONATI PROVINCIALI 2024/2025

Si riporta l'elenco delle Società che hanno presentato domanda di ripescaggio per la stagione sportiva 2024/2025:

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

- A.S.D. CALCIO BLEGGIO
- A.S.D. VAL DI CEMBRA CALCIO

CAMPIONATO DI CALCIO A 5 SERIE C2

- U.S.D. LEVICO TERME
- A.S.D. VELA PIEDICASTELLO

3.4 ORGANICI DI DIRITTO STAGIONE SPORTIVA 2024/2025 – C.P.A. TRENTO

Di seguito si riportano gli Organici di diritto validi per i Campionati di Eccellenza, Eccellenza Femminile, Calcio a 5 Serie C1, Promozione, Prima Categoria, Seconda Categoria, Calcio a 5 Femminile, Calcio a 5 Serie C2 e Calcio a 5 Serie D per quanto riguarda le Società della Provincia di Trento.

ECCELLENZA

Per quanto riguarda le società sotto la giurisdizione del Comitato Provinciale Autonomo di Trento l'organico del Campionato di Eccellenza 2024/2025 è così determinato:

N°	MATRICOLA	SIGLA	NOME DELLA SOCIETÀ
1	935619	A.S.D.	ANAUNE VALLE DI NON
2	67241	S.S.D.	BENACENSE 1905 RIVA
3	66418	A.S.D.	COMANO TERME E FIAVE
4	945472	SCSD	FOOTBALL CLUB ROVERETO
5	42230	U.S.D.	LEVICO TERME
6	77730	A.S.D.	MORI S. STEFANO
7	940925	U.S.D.	VIPO TRENTO

ECCELLENZA FEMMINILE

Per quanto riguarda le società sotto la giurisdizione del Comitato Provinciale Autonomo di Trento l'organico del Campionato di Eccellenza Femminile 2024/2025 è così determinato:

N°	MATRICOLA	SIGLA	NOME DELLA SOCIETÀ
1	66694	U.S.	AZZURRA S. BARTOLOMEO
2	64825	U.S.	RIVA DEL GARDA A.S.D.

CALCIO A 5 SERIE C1

Per quanto riguarda le società sotto la giurisdizione del Comitato Provinciale Autonomo di Trento l'organico del Campionato di Calcio a 5 Serie C1 2024/2025 è così determinato:

N°	MATRICOLA	SIGLA	NOME DELLA SOCIETÀ
1	952848		AC TRENTO 1921 S.R.L.
2	935644	A.S.D.	BRENTONICO C5
3	70365	A.S.D.	CALCIO BLEGGIO
4	935851	A.C.D.	CLES CALCIO A 5
5	932381	A.S.D.	DX GENERATION
6	945104	A.S.D.	FC GOSTIVAR
7	941098	A.S.D.	G.S. FRAVEGGIO
8	945372	A.S.D.	GNU TEAM ALA
9	919165		IMPERIAL GRUMO A.S.D.
10	945217	S.S.D.	MEZZOLOMBARDO
11	952759	U.S.D.	VIRTUS ROVERE

PROMOZIONE

Si riporta di seguito l'organico del Campionato di Promozione 2024/2025:

N°	MATRICOLA	SIGLA	NOME DELLA SOCIETÀ
1	1420	U.S.D.	ALENSE
2	80901	A.C.D.	AQUILA TRENTO
3	920557	U.S.D.	ARCO 1895
4	80136		AVIO CALCIO
5	78862	U.S.	BASSA ANAUNIA
6	7170	U.S.	BORGIO A.S.D.
7	81816	A.S.D.	CALISIO CALCIO
8	760166	U.S.D.	DRO CAVEDINE CALCIO 2022
9	25720	A.S.D.	FIEMME CASSE RURALI
10	920556	U.S.D.	GARIBALDINA
11	65615	U.S.	MOLVENOSPOR A.S.D.
12	63279	A.S.D.	NAGO TORBOLE A.C.
13	60056	U.S.	RAVINENSE
14	43510	A.S.D.	ROTALIANA
15	62437	A.S.D.	SACCO S. GIORGIO
16	953639	A.S.D.	SETTAURENSE 1934

PRIMA CATEGORIA

Si riporta di seguito l'organico del Campionato di Prima Categoria 2024/2025:

N°	MATRICOLA	SIGLA	NOME DELLA SOCIETÀ
1	73633	S.S.	ALDENO A.S.D.
2	60945	A.C.	ALTA ANAUNIA
3	954814	A.S.D.	ALTAVALSUGANA CALCIO
4	952760	A.S.D.	ATHESIS CALCIO
5	67716	A.S.D.	AUDACE
6	66694	U.S.	AZZURRA S. BARTOLOMEO
7	63286	U.S.	BAONE A.S.D.
8	72632	A.S.D.	CASTELSANGIORGIO CHIZZOLA
9	205516	U.S.	CIVEZZANO SPORT
10	22010	S.S.D.	CONDINESE
11	66695	A.S.D.	FASSA
12	20740	U.S.D.	GARDOLO
13	205257	POL.	INVICTA DUOMO
14	72627	A.C.	LEDRENSE
15	65720	U.S.	MARCO
16	943369	A.C.D.	MEZZOCORONA
17	70366	A.C.D.	MONTE BALDO
18	930035	A.S.D.	ORTIGARALEFRE
19	930029	A.S.D.	PERGINE CALCIO
20	6290	U.S.	PIEVE DI BONO A.S.D.
21	947067	A.C.D.	PINZOLO VALRENDENA
22	66701	A.S.D.	PORFIDO ALBIANO
23	81817	A.S.D.	PREDAIA
24	71880	U.S.	PRIMIERO A.S.D.
25	64825	U.S.	RIVA DEL GARDA A.S.D.
26	930627	G.S.D.	RONCEGNO
27	62436	S.S.	STIVO A.S.D.
28	760162	A.C.	T.N.T. MONTE PELLER A.S.D.
29	73645	U.S.	TELVE
30	52200	ASD.US	TIONE
31	8480	A.S.D.	TOBLINO CALCIO
32	912091	U.S.	VIGOLANA

SECONDA CATEGORIA

Si riporta di seguito l'organico del Campionato di Seconda Categoria 2024/2025.

Oltre alle squadre elencate, attraverso le procedure previste, hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Seconda Categoria: fuori classifica, le Società che con le rispettive prime squadre partecipano a Campionati di categoria superiore; **nuove Società che procedano all'affiliazione entro i termini fissati per le iscrizioni ai Campionati.**

N°	MATRICOLA	SIGLA	NOME DELLA SOCIETÀ
1	912457	POL.	ALPE CIMBRA A.S.D.
2	80034	U.S.	ALTA GIUDICARIE A.S.D.
3	920715	A.S.D.	ALTOPIANO PAGANELLA
4	920557	U.S.D.	ARCO 1895 SQ. B
5	69466	S.S.D.	BAGOLINO
6	80134	APD.GS	BOLGHERA
7	69467	POLASD	CAFFARESE
8	760207	F.C.	CALCERANICA
9	70365	A.S.D.	CALCIO BLEGGIO
10	80137	U.S.	CARISOLO
11	920725	U.S.D.	CASTEL CIMEGO
12	760202	A.S.D.	CAURIOL
13	60940	U.S.D.	CORNACCI
14	911762	G.S.D.	CRISTO RE
15	63287	U.S.	DOLASIANA
16	15720	U.S.	DOLOMITICA A.S.D.
17	917248	ASD.US	GIOVO
18	953640	A.S.D.	ILIRIA
19	25090	A.S.D.	LA ROVERE
20	65721	A.D.C.	LENO
21	27790	U.S.D.	LIZZANA C.S.I.
22	81877	U.S.	MATTARELLO CALCIO A.S.D.
23	920896	U.S.D.	MONTEVACCINO
24	943413	F.C.D.	NOGAREDO
25	71402	CRCS.D	PAGANELLA
26	77733	A.C.	PINE S.D.
27	61557		POLISPORTIVA OLTREFERSINA
28	66698	A.S.D.	REDIVAL
29	81421	G.S.	SOLTERI SAN GIORGIO ASD
30	915683	U.S.D.	SOPRAMONTE
31	947066	U.S.	TESINO A.S.D.
32	64827	U.S.	TRAMBILENO
33	954853	ASD	VAL DI CEMBRA CALCIO
34	912499	A.C.D.	VALSUGANA SCURELLE
35	56700		VIRTUS GIUDICARIESE A.S.D
36	952759	U.S.D.	VIRTUS ROVERE
37	56880	A.S.D.	VIRTUS TRENTO
38	204981	A.S.D.	3 P VAL RENDENA

CALCIO A 5 FEMMINILE

Si riporta di seguito l'organico del Campionato di Calcio a 5 Femminile 2024/2025.

Oltre alle squadre elencate, attraverso le procedure previste, hanno titolo di iscriversi al Campionato di Calcio Femminile **anche altre Società che procedano all'affiliazione entro i termini fissati per le iscrizioni ai Campionati.**

N°	MATRICOLA	SIGLA	NOME DELLA SOCIETÀ
1	16020	S.C.	AUER ORA
2	934105	A.S.D.	CUS TRENTO
3	940898	A.S.C.	NEUGRIES
4	81818	U.S.	PIEDICASTELLO
5	62440	POL.	PINETA
6	930627	G.S.D.	RONCEGNO
7	947066	U.S.	TESINO A.S.D.

CALCIO A 5 SERIE C2

Si riporta di seguito l'organico del Campionato di Calcio a 5 Serie C2 2024/2025:

N°	MATRICOLA	SIGLA	NOME DELLA SOCIETÀ
1	60945	A.C.	ALTA ANAUNIA
2	954814	A.S.D.	ALTAVALSUGANA CALCIO
3	920557	U.S.D.	ARCO 1895
4	80136		AVIO CALCIO
5	70364	POL.	BESENELLO A.S.D.
6	949408	A.S.D.	CEMBRA FUTSAL
7	934105	A.S.D.	CUS TRENTO
8	955119	A.P.D.	ENERGY ROVERETO
9	917296	A.S.D.	FAVE 1945
10	943112	A.S.D.	FUTSAL FIEMME
11	27790	U.S.D.	LIZZANA C.S.I.
12	930035	A.S.D.	ORTIGARALEFRE
13	760246		SPORTING CLUB JUDICARIA
14	947066	U.S.	TESINO A.S.D.

CALCIO A 5 SERIE D

Si riporta di seguito l'organico del Campionato di Calcio a 5 Serie D 2024/2025.

Oltre alle squadre elencate, attraverso le procedure previste, hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Calcio a 5 Serie D: fuori classifica, le Società che con le rispettive prime squadre partecipano a Campionati di categoria superiore; **nuove Società che procedano all'affiliazione entro i termini fissati per le iscrizioni ai Campionati.**

N°	MATRICOLA	SIGLA	NOME DELLA SOCIETÀ
1	73633	S.S.	ALDENO A.S.D.
2	80134	APD.GS	BOLGHERA
3	7170	U.S.	BORGO A.S.D.
4	954794	A.S.D.	COLLINA EST
5	920778	A.S.D.	FUTSAL PINE
6	72627	A.C.	LEDRENSE
7	760168	A.S.	LEGION OF DOOM TRENTO
8	42230	U.S.D.	LEVICO TERME
9	943054	A.S.D.	MARLENGO FOOTBALL FIVE
10	940898	A.S.C.	NEUGRIES SQ.B
11	962094		NOMI A.S.D.
12	81818	U.S.	PIEDICASTELLO
13	61557		POLISPORTIVA OLTREFERSINA
14	71880	U.S.	PRIMIERO A.S.D.
15	920793		REAL FRADEO A.S.D.
16	82001	U.S.	SAN GIUSEPPE
17	953639	A.S.D.	SETTAURENSE 1934
18	760162	A.C.	T.N.T. MONTE PELLER A.S.D.
19	915779		TEAM RONCONE
20	940859	A.S.D.	TOROS LOCOS
21	933978	A.S.D.	TRIDENTUM CALCIO A 5
22	72625	A.S.D.	VAL DI GRESTA
23	949338	A.S.D.	VELA PIEDICASTELLO

3.5 CRITERI DI AMMISSIONE AL CAMPIONATO JUNIORES "ELITE" 2024/2025

Il Campionato Juniores "Elite" 2024/2025 sarà effettuato in girone unico composto da un massimo di 16 squadre ammesse sulla base dei titoli di seguito riportati:

TITOLI

- le Società classificate ai primi due posti al termine del Campionato Juniores Elite 2023/2024 (in caso di parità per il 2° posto si terrà conto della classifica avulsa)
- le Società che nell'ultima stagione sportiva sono retrocesse in Eccellenza dalla serie D al termine della stagione sportiva 2023/2024;
- le Società partecipanti al Campionato di Eccellenza 2024/2025;
- le Società vincenti i gironi del Campionato Juniores Provinciale 2023/2024.

COMPLETAMENTO DELL'ORGANICO

- Per gli ulteriori posti vacanti si procederà al completamento dell'organico, sulla base del criterio meritocratico di seguito riportato, con l'ammissione in primis delle Società di Promozione e successivamente, eventualmente, con l'ammissione di Società di 1^ Categoria e/o di 2^ Categoria.

CRITERIO MERITOCRATICO PER L'ATTRIBUZIONE DEI POSTI VACANTI A COMPLETAMENTO DELL'ORGANICO

I posti vacanti saranno completati, nell'ordine di categoria esposto nel paragrafo precedente, dalle Società meglio classificate nella graduatoria formata dalla somma dei punti sotto riportati avendo riguardo alle **stagioni sportive 2023/2024 - 2022/2023 - 2021/2022**.

In caso di parità prevarrà la Società che avrà ottenuto il punteggio migliore nella somma dei punti della "Coppa Disciplina" delle suddette stagioni sportive.

a) Posizione in classifica nella Categoria JUNIORES ELITE:

1^ Classificata	punti	28
2^ Classificata	"	26
3^ Classificata	"	24
4^ Classificata	"	22
5^ Classificata	"	20
6^ Classificata	"	18
7^ Classificata	"	16
8^ Classificata	"	14
9^ Classificata	"	12
10^ Classificata	"	10
11^ Classificata	"	8
12^ Classificata	"	6
13^ Classificata	"	4

b) Società vincenti il titolo Provinciale Juniores

punti	18
-------	----

c) Partecipazione al campionato nazionale o alla "Berretti"

punti	16
-------	----

d) Posizione in classifica nella Categoria JUNIORES PROVINCIALE (girone):

1^ Classificata	14
2^ Classificata	13
3^ Classificata	12
4^ Classificata	11
5^ Classificata	10
6^ Classificata	9
7^ Classificata	8
8^ Classificata	7
9^ Classificata	6
10^ Classificata	3

e) Posizione nella Coppa Disciplina delle Categorie JUNIORES ELITE e JUNIORES PROVINCIALE

1^ Classificata	20
2^ Classificata	15
3^ Classificata	10
4^ Classificata	5
5^ Classificata	3

Qualora si determinassero situazioni non previste da quanto sopra riportato spetterà al Consiglio Direttivo del Comitato provinciale autonomo di Trento assumere deliberazioni in merito.

ELENCO SOCIETA' AVENTI DIRITTO AD ISCRIVERSI AL CAMPIONATO JUNIORES ELITE

Di seguito si riporta l'elenco delle Società che sulla base dei criteri di ammissione hanno diritto ad iscriversi al campionato Juniores Elite 2024/2025.

Si invitano le Società interessate a segnalare eventuali errori e/od omissioni dal sotto riportato elenco:

N°	SIGLA	NOME DELLA SOCIETA'	N°	SIGLA	NOME DELLA SOCIETA'
1	A.S.D.	ANAUNE VALLE DI NON	6	SCSD	FOOTBALL CLUB ROVERETO
2	A.C.D.	AQUILA TRENTO	7	U.S.D.	LEVICO TERME
3	U.S.D.	ARCO 1895	8	A.S.D.	MORI S. STEFANO
4	S.S.D.	BENACENSE 1905 RIVA	9	U.S.	RIVA DEL GARDA A.S.D.
5	A.S.D.	COMANO TERME E FIAVE	10	U.S.D.	VIPO TRENTO

3.6 IMPIEGO CALCIATORI FUORI QUOTA CAMPIONATI JUNIORES 2024 - 2025

Con comunicazione di data 17.6.2024 a firma del Segretario Generale, la Lega Nazionale Dilettanti ha comunicato al CPA di Trento il nulla osta, all'utilizzo di massimo 4 calciatori "fuori quota" nati dal 1.1.2005 in poi nel Campionato Regionale Juniores Under 19 della Stagione Sportiva 2024/2025. Salvo diverse disposizioni, tale deroga non avrà valore per la Società vincente la fase regionale nel corso della disputa delle finali nazionali di categoria.

Quanto al Campionato Provinciale Juniores Under 19, tenuto conto della deroga all'art. 58, comma1, delle N.O.I.F., a valere per la Stagione Sportiva 2024/2025 rilasciata dal Consiglio Federale del 14 maggio u.s., la Lega Nazionale Dilettanti ha espresso parere favorevole all'utilizzo di massimo 6 calciatori "fuori quota" nati dal 1.1.2004 in poi.

FUORI QUOTA CAMPIONATI JUNIORES 2024-2025	
JUNIORES REGIONALE	4 calciatori "fuori quota" nati dal 1.1.2005 in poi
JUNIORES PROVINCIALE	6 calciatori "fuori quota" nati dal 1.1.2004 in poi (2004 e 2005)

3.7 INIZIO CAMPIONATI STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

CAMPIONATO ECCELLENZA

Inizio Andata	Domenica 01/09/2024
---------------	---------------------

CAMPIONATO PROMOZIONE

Inizio Andata	Domenica 01/09/2024
---------------	---------------------

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA E SECONDA CATEGORIA

Inizio Andata	Domenica 01/09/2024
---------------	---------------------

CAMPIONATI CALCIO A 5 SERIE C2 - CALCIO A 5 SERIE D - CALCIO A 5 FEMMINILE

Inizio Andata	Venerdì 27/09/2024
---------------	--------------------

Le date di inizio dei campionati/coppe non elencati verranno comunicate con i prossimi Comunicati Ufficiali.

3.8 DATE ISCRIZIONI AI CAMPIONATI E TORNEI DELLA STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

I termini per l'iscrizione ai campionati e tornei 2024/2025 sono di seguito notificati:

CAMPIONATI/TORNEI	DATA INIZIO ISCRIZIONI	DATA FINE ISCRIZIONI
Eccellenza Eccellenza Femminile Promozione Prima Categoria Calcio a 5 C1 Calcio a 5 C2	8 luglio 2024	22 luglio 2024
Seconda Categoria Calcio a 5 Serie D Juniores Elite Juniores Provinciali Under 17 Elite (qualificazione) Under 17 Provinciali (qualificazione) Under 15 Elite (qualificazione) Under 15 Provinciali (qualificazione) Under 14 Provinciali	8 luglio 2024	29 luglio 2024
Esordienti a 9 1° anno fase autunnale Esordienti a 9 misti fase autunnale Pulcini fase autunnale Primi Calci fase autunnale	8 luglio 2024	26 agosto 2024
Amatori C11 Calcio a 7 Calcio a 5 Femminile	8 luglio 2024	26 agosto 2024
Giovani Calciatrici Giovanissime Piccoli Amici fase autunnale 3>3	8 luglio 2024	02 settembre 2024

Si informano le Società che, all'atto dell'iscrizione "on line", è obbligatorio inserire anche l'iscrizione alle seguenti Coppe:

- Coppa Italia: per le Società d'Eccellenza e per la A.C.D. Aquila Trento
- Coppa Trentino: per le Società di Eccellenza, Promozione, Prima Categoria, Seconda Categoria
- Coppa Provincia Prima Categoria: per le Società di Prima Categoria

La partecipazione alla Coppa Provincia di Seconda Categoria sarà volontaria e la relativa programmazione sarà pubblicata anche in base alle iscrizioni al Campionato di Seconda Categoria.

3.9 STAGIONE SPORTIVA 2024 2025 - COPPE

Si porta a conoscenza delle Società l'organizzazione delle Coppe per la stagione sportiva 2023 2024.

COPPA ITALIA ECCELLENZA 2024 2025

Parteciperanno alla "Coppa Italia" 2024 2025 - fase provinciale del Comitato Provinciale Autonomo di Trento - le Società iscritte al Campionato di Eccellenza e la Società seconda classificata del Campionato di Promozione nella stagione sportiva 2023 2024 (A.S.D. AQUILA TRENTO). Sulla base degli organici di diritto, il primo turno vedrà coinvolte le 7 Società di Eccellenza e la citata Società di Promozione. Lo svolgimento del primo turno, in programma il 25 agosto 2024, e la programmazione successiva verranno notificati nei prossimi Comunicati Ufficiali.

Come è noto, la gara di finale di Coppa Italia, fase regionale, si disputerà fra le Società di Eccellenza miglior classificate di ognuna delle fasi provinciali.

COPPA TRENINO 2024 2025

Il Comitato Provinciale Autonomo di Trento, in considerazione dell'apprezzamento ricevuto per la competizione organizzata nelle stagioni sportive 2022/2023 e 2023/2024, al fine di favorire un confronto tra tutte le società affiliate che, appartenendo a categorie diverse, non avrebbero altrimenti la possibilità di incontrarsi in gare ufficiali, ha ritenuto di organizzare nuovamente la Coppa Trentino 2024 2025 coinvolgendo tutte le società affiliate partecipanti ai campionati di Eccellenza, Promozione, Prima Categoria e Seconda Categoria.

La prima partita è in programma il 25 agosto 2024. Sono escluse dalla prima fase le 7 squadre di Eccellenza e la seconda classificata del Campionato di Promozione 2023 2024, le quali, come notificato sopra, disputeranno nel frattempo le gare di qualificazione nella Coppa Italia fase provinciale.

La programmazione completa della manifestazione verrà pubblicata all'esito delle iscrizioni.

COPPA PROVINCIA PRIMA CATEGORIA

Il Comitato Provinciale Autonomo di Trento, in considerazione di richieste pervenute da parte di Società appartenenti alla Prima Categoria, ha deliberato di organizzare, parallelamente alla Coppa Trentino, la Coppa Provincia di Prima Categoria.

La programmazione completa della manifestazione verrà pubblicata all'esito delle iscrizioni.

COPPA PROVINCIA SECONDA CATEGORIA

Il Comitato Provinciale Autonomo di Trento, in considerazione di richieste pervenute da parte di Società appartenenti alla Seconda Categoria, ha deliberato di organizzare parallelamente alla Coppa Trentino, la Coppa Provincia di Seconda Categoria.

La partecipazione alla Coppa Provincia di Seconda Categoria sarà volontaria e la relativa programmazione sarà pubblicata anche in base alle iscrizioni al Campionato di Seconda Categoria.

3.10 MODALITÀ ISCRIZIONE AI CAMPIONATI E TORNEI LND/SGS 2024/2025

L'iscrizione ai campionati/tornei della stagione sportiva 2024/2025 dovrà essere eseguita esclusivamente all'indirizzo:

www.iscrizioni.lnd.it

Tutta la documentazione relativa alle iscrizioni dovrà essere stampata e regolarmente controfirmata in tutti gli spazi previsti e depositata, come di consueto, tramite il sistema telematico, secondo le modalità previste dalla procedura di dematerializzazione.

La **domanda di iscrizione** dovrà pervenire, **a pena di decadenza**, entro il termine previsto per l'iscrizione al Campionato di competenza. Si specifica che farà fede la data di arrivo ovvero di deposito della suddetta domanda.

Alla data di scadenza dei termini sopra indicati, il Comitato procederà alla verifica delle documentazioni pervenute. Le Società che non avranno adempiuto correttamente alle prescrizioni relative all'iscrizione al Campionato di competenza, saranno informate via PEC dal Comitato circa le inadempienze riscontrate e avranno la possibilità di integrare le carenze documentali e di carattere economico entro il termine perentorio di 7 giorni dalla data della richiesta ricevuta.

Il versamento delle tasse di iscrizione dovrà essere caricato nella voce "Portafoglio Pag. attività Regionale e Provinciale" selezionando la voce "Inserimento Richiesta di ricarica Portafoglio" e sotto Portafoglio Destinazione: Portafoglio ISCRIZIONI. Dopodiché si dovrà procedere alla convalida del pagamento selezionando "Iscrizioni Regionali e Provinciali" e cliccando la voce "Pagamento documenti iscrizioni da Portafoglio".

La segreteria del Comitato è a disposizione delle Società per eventuali chiarimenti ed informazioni riferite alle procedure di iscrizione.

MODALITÀ ISCRIZIONE AL CAMPIONATO AMATORI 2024/2025:

Si fa presente che le iscrizioni al **Campionato Amatori** dovranno **essere effettuate in modalità cartacea**.

La relativa modulistica può essere compilata e scaricata direttamente alla voce "Modulistica" del sito del Comitato al seguente link:

https://www.figctrento.it/site/wp-content/uploads/2023/06/modulo_iscrizioni_24_25-amatori.xlsx

La documentazione dovrà essere completata con il timbro sociale e la firma autografa del Presidente su tutte le pagine, con le firme autografe degli altri dirigenti negli appositi spazi (dove richiesto) e dovrà essere consegnata o spedita a mezzo raccomandata presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento – Via G.B. Trener, 2/2 – 38121 Trento, entro la data sopra indicata. A tale documentazione dovrà inoltre essere allegata copia del bonifico bancario relativo al versamento delle tasse di iscrizione.

Si specifica che per i termini di iscrizione vale quanto previsto sopra nei campionati e tornei LND/SGS.

CONDIZIONI INDEROGABILI PER L'ISCRIZIONE AI CAMPIONATI (ART. 31 REGOLAMENTO L.N.D.)

Si ricorda che ai sensi dell'art. 31 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, costituiscono condizioni inderogabili per l'iscrizione ai Campionati regionali e provinciali:

- a) la disponibilità di un impianto di gioco omologato, dotato dei requisiti previsti dall'art. 34 del Regolamento (NB: *si specifica che in caso di Erba Artificiale, l'omologazione del manto rilasciata da LND non sostituisce l'omologazione dell'Impianto Sportivo rilasciata dal Comitato*)
- b) L'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati;
- c) Il versamento delle seguenti somme dovute a titolo di diritti ed oneri finanziari:
 - 1) Tassa associativa alla L.N.D.
 - 2) Diritti di iscrizione ai Campionati di competenza
 - 3) Assicurazione tesserati
 - 4) Acconto spese per attività regionale e organizzazione

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**ATTESTATO DI IDONEITÀ DEL COMUNE O ENTE PROPRIETARIO IMPIANTO SPORTIVO**

Al fine di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni, è necessario che per l'impianto sportivo, oltre alla omologazione, sia stato rilasciato dal rispettivo Comune di appartenenza ovvero dall'Ente proprietario dell'impianto, l'attestato di completa idoneità, sia dal punto di vista normativo sulla sicurezza che sull'agibilità, del campo di giuoco e degli annessi servizi e strutture a corredo, come da modello che sarà elaborato automaticamente in allegato all'iscrizione tramite il sistema telematico di dematerializzazione.

DELEGA NEGOZIAZIONE DIRITTI IMMAGINE, PUBBLICITARI E COMMERCIALI

Si rappresenta che all'atto di iscrizione tutte le Società aderenti a ciascun Comitato dovranno necessariamente sottoscrivere, a cura del proprio Legale Rappresentante, delega alla Lega Nazionale Dilettanti per la negoziazione dei diritti di immagine, pubblicitari e commerciali, come da modello che sarà elaborato automaticamente in allegato all'iscrizione tramite il sistema telematico di dematerializzazione.

3.11 TASSE ISCRIZIONE STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Campionati	Diritti di Iscrizione	Tassa Ass. LND	Acconto Spese organizzative	Iscrizione Coppe	Assicuraz. Dirigenti	TOTALI	Assicurazione calciatori/trici (al 30.06.24)
Eccellenza	2.500,00	300,00	2.500,00	250,00	130,00	5.680,00	Nr. x 24,00
Promozione	1.900,00	300,00	2.000,00	250,00	130,00	4.580,00	Nr. x 24,00
1^Categoria	1.400,00	300,00	1.500,00	250,00	130,00	3.580,00	Nr. x 24,00
2^Categoria	950,00	300,00	1.500,00	250,00	90,00	3.090,00	Nr. x 24,00
Juniores Reg. TN	800,00	-	1.000,00			1.800,00	
Juniores Provinciale	610,00	-	500,00			1.110,00	
Juniores Prov. pure	610,00	300,00	500,00		90,00	1.500,00	Nr. x 24,00
Eccellenza Femm. pure	750,00	300,00	1.000,00	150,00	90,00	2.290,00	Nr. x 24,00
Calcio a 5 C1 pure	800,00	300,00	1.000,00	150,00	90,00	2.340,00	Nr. x 24,00
Calcio a 5 C1	800,00	-	1.000,00	150,00		1.950,00	
Calcio a 5 C2 pure	525,00	300,00	1.000,00	150,00	90,00	2.065,00	Nr. x 24,00
Calcio a 5 C2	525,00		1.000,00	150,00		1.675,00	
Calcio a 5 D pure	425,00	300,00	1.000,00	150,00	90,00	1.965,00	Nr. x 24,00
Calcio a 5 D	425,00		1.000,00	150,00		1.575,00	
Calcio a 5 Femm pure	425,00	300,00	760,00	150,00	90,00	1.725,00	Nr. x 24,00
Calcio a 5 Femm.	425,00		760,00	150,00		1.335,00	
Camp. Amatori pure	375,00	300,00	800,00			1.475,00	
Campionato Amatori	375,00		800,00			1.175,00	
Calcio a 7 pure	350,00	300,00	300,00			950,00	
Calcio a 7	350,00		300,00			650,00	

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

Si informano le Società che intendono iscrivere squadre giovanili ai vari Campionati S.G.S., che non è ancora pervenuto il Comunicato Ufficiale della Federazione contenente le indicazioni degli oneri finanziari. Pertanto, si invitano le Società ad iscrivere le squadre versando gli stessi oneri della scorsa stagione.

Qualora i nuovi oneri che saranno comunicati dalla Federazione per la Stagione Sportiva 2024/2025 si discostino nell'importo da quelli indicati, alle società sarà richiesto il versamento di un conguaglio.

Campionati e Tornei	Diritti di Iscrizione	Tassa annuale SGS	Deposito cauzionale
Under 17 Regionali Trento (soc. Serie D)	100	30 per Società	520
Under 15 Regionali Trento (soc Serie D)	100		
Under 17 Regionali Trento (soc. LND)	100		
Under 15 Regionali Trento (soc. LND)	100		
Under 17 Regionali Trento (soc. SGS)	100		420
Under 15 Regionali Trento (soc. SGS)	100		
Under 17 Provinciali	100		
Under 15/14 Provinciali	100		
Giovani Calciatrici Under 15/Giovanissime	100		310 Società pure
Esordienti	60		
Pulcini	60		
Primi Calci	-		
Piccoli Amici	-		

Nota: la tassa è dovuta dalle Società per l'iscrizione di ciascuna squadra ad ognuno dei suddetti Campionati e/o Tornei Esordienti/Pulcini.

3.12 ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 2024/2025 CON COMPENSAZIONE FINANZIARIA

Si rende noto che le Società potranno iscriversi ai Campionati sulla base di quanto precisato nel capitolo precedente fruendo immediatamente del loro saldo contabile al 30 giugno 2024.

Pertanto le Società dovranno versare solamente l'importo residuo derivante dalla differenza dell'importo totale per l'iscrizione ai Campionati 2024/2025 con l'avanzo maturato sul loro conto al 30 giugno 2024.

3.13 ATTIVITÀ GIOVANILE PER IL CAMPIONATO DI 1^ CATEGORIA

In adempimento di quanto previsto al paragrafo 2, sotto paragrafo A/4, lettera g) del C.U. n. 1 della L.N.D., il C.P.A. di Trento ha deliberato di addebitare alle Società iscritte al Campionato di 1^ Categoria che non partecipino con una propria squadra al Campionato Juniores Under 19 o al Campionato Allievi Under 17 o al Campionato Giovanissimi Under 15 o che, se iscritte ad uno dei predetti Campionati giovanili, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, un importo di euro 1.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato.

3.14 NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C. - ART. 15

Si ritiene opportuno richiamare l'attenzione alle modalità da seguire con riferimento all'art. 15 delle N.O.I.F. ed in via generale, si rimanda alle sue disposizioni.

La documentazione è da trasmettere ESCLUSIVAMENTE attraverso il portale Servizi della F.I.G.C. al seguente indirizzo <https://anagrafefederale.figc.it/>

Per problematiche tecniche relative al funzionamento della piattaforma PORTALE SERVIZI F.I.G.C. è disponibile un supporto tecnico all'indirizzo supportotecnico@figc.it

La società dovrà controllare nel PORTALE SERVIZI F.I.G.C. il percorso della pratica, la richiesta di eventuali integrazioni di documenti e l'avvenuta approvazione.

3.15 NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C. - ARTT. 17-18-20

Con riferimento agli artt. 17, 18, 20 delle N.O.I.F., si informano le Società interessate che la scadenza entro la quale dovranno pervenire le istanze e la documentazione richiesta, è fissata **dal 10/06/2024 al 15/07/2024** (C.U. 233/A della FIGC del 31/05/2024).

La documentazione è da trasmettere ESCLUSIVAMENTE attraverso il portale Servizi della F.I.G.C. al seguente indirizzo <https://anagrafefederale.figc.it/>

Per problematiche tecniche relative al funzionamento della piattaforma PORTALE SERVIZI F.I.G.C. è disponibile un supporto tecnico all'indirizzo supportotecnico@figc.it

La società dovrà controllare nel PORTALE SERVIZI F.I.G.C. il percorso della pratica, la richiesta di eventuali integrazioni di documenti e l'avvenuta approvazione.

3.16 LISTE DI SVINCOLO ART. 107 DELLE N.O.I.F. (DECADENZA DAL TESSERAMENTO PER RINUNCIA)

Le liste di svincolo da parte delle **Società dilettantistiche** per calciatori/calciatrici "non professionisti" e "giovani dilettanti" e le liste di svincolo da parte di **Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5** per giocatori/giocatrici "non professionisti" e "giovani dilettanti" con i quali non risultano instaurati rapporti di lavoro ai sensi D.Lgs. 36/2021, devono essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento entro i termini sottoindicati:

da sabato 1° luglio 2024 a martedì 23 luglio 2024

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica – sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini soprasindacati).

Il tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici e dei/delle giocatori/giocatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data da **mercoledì 24 luglio 2024**.

3.17 SVINCOLI PER ACCORDO (ART. 108 NOIF)

Di seguito si riporta l'elenco dei calciatori che, avendo stipulato con le Società di appartenenza, nel corso della stagione sportiva 2023/2024, un accordo per il proprio svincolo (Art. 108 N.O.I.F.), sono stati svincolati "per accordo" e pertanto liberi alla data del 1/7/2024.

L'inclusione in detto elenco e la relativa pubblicazione ha valenza, a tutti gli effetti, di ratifica da parte del C.P.A. di Trento.

Le parti interessate, in caso di contestazione sulla validità degli accordi depositati, possono proporre reclamo innanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti della FIGC Via Campania, 47 - 00187 Roma pec: fn.tesseramenti@pec.figc.it

- entro 30 giorni dalla data del presente Comunicato Ufficiale;
- a mezzo raccomandata a.r. o pec;
- inviando copia del ricorso, sempre a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o pec, alla controparte;
- allegando la ricevuta della raccomandata o della pec comprovante il contestuale invio di copia del ricorso alla controparte;
- allegando il previsto contributo di € 65,00 se calciatore - € 130,00 se società L.N.D. (Assegno Circolare intestato a Federazione Italiana Giuoco Calcio o Bonifico Banc. BNL Iban IT73R010050330900000010000)

Per il ricorso può essere utilizzata, in alternativa a raccomandata o pec, la piattaforma del Processo Sportivo Telematico (PST) al seguente link: <https://pst.figc.it/>

CODICE	COGNOME	NOME	DT. NASCITA		SOCIETA
4.920.212	AMBROSI	SIMONE	11/02/1999	77.733	A.C. PINE S.D.
3.862.461	ANTOLINI	LUCA	26/10/1989	56.700	VIRTUS GIUDICARIESE
6.567.198	BALDI	LUCA	26/10/2003	63.286	U.S. BAONE A.S.D.
3.924.951	BARBACOV	RUAN	16/11/1995	81.877	U.S. MATTARELLO CALCIO A.S.D.
2.163.227	BOTTI	DAVIDE	17/08/2004	22.010	S.S.D. CONDINESE
4.793.432	CAPALDO	GIOVANNI	15/11/1997	15.720	U.S. DOLOMITICA A.S.D.
2.166.777	CARABELLI	LUCIA	24/07/2001	64.825	U.S. RIVA DEL GARDA A.S.D.
6.993.786	CELIA	MATTIA	05/09/2005	60.056	U.S. RAVINENSE
2.096.783	CONCI	GABRIELE	02/06/2000	920.556	U.S.D. GARIBALDINA
5.181.943	DOLZANI	DENIS	16/07/2000	56.880	A.S.D. VIRTUS TRENTO
5.426.469	FACCIO	GIULIA	21/07/2001	79.122	U.S. ISERA
6.534.153	FORCINELLA	ALESSIO	24/02/2000	63.279	A.S.D. NAGO TORBOLE A.C.
5.628.433	GALANTINO	ERMANN	08/11/2001	81.421	G.S. SOLTERI SAN GIORGIO ASD
3.946.079	GALVAGNI	MICHELE	22/07/1996	81.877	U.S. MATTARELLO CALCIO A.S.D.
4.857.421	GOLA	SIMONE	26/05/1997	81.877	U.S. MATTARELLO CALCIO A.S.D.
7.020.122	LA MATTINA	ANDREA	10/08/1999	81.421	G.S. SOLTERI SAN GIORGIO ASD
6.912.652	LONGO	MARCO	05/12/2002	66.694	U.S. AZZURRA S.BARTOLOMEO
4.616.343	LUCIN	MATTEO	09/10/1995	81.877	U.S. MATTARELLO CALCIO A.S.D.
2.458.861	MAESTRI	THOMAS	02/01/2007	6.290	U.S. PIEVE DI BONO A.S.D.
6.879.627	MARTINELLI	GIORGIO	21/08/2002	81.877	U.S. MATTARELLO CALCIO A.S.D.
4.628.885	PEDERZOLLI	MATTEO	17/03/1996	920.556	U.S.D. GARIBALDINA
5.358.332	PELLEGRINI	GABRIEL	03/08/2000	81.877	U.S. MATTARELLO CALCIO A.S.D.
6.972.025	PILATO	VINICIUS	11/04/2002	63.286	U.S. BAONE A.S.D.
5.183.959	PINTER	FEDERICO	14/05/1999	81.877	U.S. MATTARELLO CALCIO A.S.D.
5.855.935	PONTESILLI	ADRIANO	14/03/1998	81.877	U.S. MATTARELLO CALCIO A.S.D.
3.009.436	POSTAL	CHRISTIAN	04/11/1972	66.701	A.S.D. PORFIDO ALBIANO
7.034.905	RAFFAELLI	SIMONE	07/06/2003	63.286	U.S. BAONE A.S.D.
2.910.097	SAGLIOCCA	DARIO	07/08/2001	81.421	G.S. SOLTERI SAN GIORGIO ASD
6.978.914	SCHOENBERG	MARTIN	24/10/2002	81.877	U.S. MATTARELLO CALCIO A.S.D.
5.206.698	SEGATA	DAVIDE	25/09/2000	915.683	U.S.D. SOPRAMONTE
5.464.022	SEMENZATO	JACOPO	12/09/2001	81.877	U.S. MATTARELLO CALCIO A.S.D.
5.235.752	SLOMIC	SALIHA	27/01/2000	64.825	U.S. RIVA DEL GARDA A.S.D.
6.528.472	TROIAN	LUCA	07/01/2003	61.557	POLISPORTIVA OLTREFERSINA
4.864.210	VALENTINI	ANDREA	24/07/1997	81.877	U.S. MATTARELLO CALCIO A.S.D.
5.481.756	VALLE	LUCA	09/08/2000	915.683	U.S.D. SOPRAMONTE
5.358.322	ZANLUCCHI	ANDREA	13/08/2000	81.877	U.S. MATTARELLO CALCIO A.S.D.
4.496.231	ZANLUCCHI	IVAN	01/03/1996	81.877	U.S. MATTARELLO CALCIO A.S.D.
2.216.962	ZUCCARO	MATTEO	23/04/2005	81.877	U.S. MATTARELLO CALCIO A.S.D.

3.18 SVINCOLO PER DECADENZA DEL TESSERAMENTO (ART. 32 BIS NOIF)

Per opportuna conoscenza si riporta l'articolo 32 bis delle N.O.I.F. che regola lo svincolo per decadenza del tesseramento per raggiunti limiti di età.

Art. 32 bis

Durata del vincolo di tesseramento e svincolo per decadenza

- 1) I calciatori e le calciatrici, che entro il termine della stagione sportiva in corso, abbiano anagraficamente compiuto ovvero compiranno il 24° anno di età, possono chiedere ai Comitati ed alle Divisioni di appartenenza, con le modalità specificate al punto successivo, lo svincolo per decadenza del tesseramento, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di accordi economici pluriennali previsti al punto 7 del successivo articolo 94 ter e ai punti 2 e 8 dell'art. 94 quinquies, nonché all'art. 94 septies. **Qualora i calciatori o le calciatrici siano tesserati, con la medesima società, sia per l'attività di Calcio a 11 sia per l'attività di Calcio a 5, potranno svincolarsi dalla stessa società, separatamente, per le singole attività.**
- 2) Le istanze, **da inviare**, a pena di decadenza, nel periodo ricompreso tra il **15 Giugno ed il 15 Luglio, a mezzo lettera raccomandata o telegramma**, dovranno contestualmente essere rimesse in copia alle società di appartenenza con lo stesso mezzo. In ogni caso, le istanze inviate a mezzo lettera raccomandata o telegramma **dovranno pervenire** al Comitato o alla Divisione di appartenenza **entro e non oltre il 30 luglio** di ciascun anno. Avverso i provvedimenti di concessione o di diniego dello svincolo, le parti direttamente interessate potranno proporre reclamo innanzi al Tribunale Federale – Sez. Tesseramenti, entro il termine di decadenza di 7 giorni dalla pubblicazione del relativo provvedimento sul Comunicato Ufficiale, con le modalità previste dall'art. 30 del Codice di Giustizia Sportiva.
- 2 bis) A seguito dello svincolo per decadenza, il calciatore/calciatrice potrà essere tesserato/a per la sola durata di una stagione sportiva, al termine della quale sarà libero/a di diritto. In caso di sottoscrizione di accordi economici pluriennali, di cui ai successivi artt. 94 ter e 94 quinquies, la durata del tesseramento coinciderà con la durata dell'accordo economico.
- 3) . . . OMISSIS . . .

Alla luce di quanto sopra, si comunica che **potranno avvalersi** del diritto allo svincolo per decadenza del tesseramento i calciatori che nella **stagione sportiva in corso (1° luglio 2023 – 30 giugno 2024)** abbiano compiuto ovvero compiranno il **24° anno di età**.

A norma di quanto stabilito dall'art. 32 bis, comma 2 delle N.O.I.F., le richieste dovranno essere presentate alle parti interessate, **Società e Comitato Provinciale Autonomo di appartenenza**, nel periodo ricompreso

TRA IL 15 GIUGNO ED IL 15 LUGLIO 2024

a mezzo raccomandata o telegramma.

Si ricorda che i calciatori che ottengono lo svincolo per decadenza devono provvedere al rinnovo del proprio tesseramento (che sarà sempre annuale fino al termine della loro attività), sia che rimangano con la stessa Società per la quale hanno svolto attività nella corrente stagione, sia che intendano tesserarsi con altra Società.

3.19 COMUNICAZIONI A.I.A.C. – AGGIORNAMENTI SU CORSI REGIONALI

Si informano tutti gli interessati che, al fine di essere aggiornati su tutti i corsi regionali in programma (Uefa C, Licenza D, preparatore portieri, calcio a 5), dovranno registrarsi preventivamente sul sito My Corsi (mycorsi.it), così da essere avvisati via e-mail quando verrà pubblicato un bando di interesse.

3.20 AGGIORNAMENTO SEZIONE "ASSICURAZIONI" SITO WEB LND

Si informano le società affiliate che la LND ha provveduto ad aggiornare la sezione "Assicurazioni" del proprio sito web (<https://lnd.it/it/servizi/assicurazioni>) inserendo il "modulo denuncia RCT" sotto la voce "documenti utili". All'interno del citato "modulo denuncia RCT" è contenuta la procedura da seguire per la denuncia dei sinistri di che trattasi.

3.21 COMUNICAZIONE DEL POSSESSO DI UN DEFIBRILLATORE - LEGGE N. 116 DEL 4 AGOSTO 2021

Si informano le società affiliate che secondo quanto previsto dalla Legge n.116 del 4 agosto 2021 (vedasi art. 6 <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/08/13/21G00126/sg>), **i soggetti pubblici e privati già dotati di un DAE devono darne comunicazione alla centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria «118» territorialmente competente**, specificando il numero dei dispositivi, le caratteristiche, la marca e il modello, l'esatta ubicazione, gli orari di accessibilità al pubblico, la data di scadenza delle parti deteriorabili, quali batterie e piastre adesive, nonché gli eventuali nominativi dei soggetti in possesso dell'attestato di formazione all'uso dei DAE. Per i DAE acquistati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, all'atto della vendita il venditore deve comunicare, attraverso modulistica informatica, alla centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria «118» territorialmente competente, sulla base dei dati forniti dall'acquirente, il luogo dove è prevista l'installazione del DAE e il nominativo dell'acquirente, previa autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Nei luoghi pubblici presso i quali è presente un DAE registrato deve essere individuato un soggetto responsabile del corretto funzionamento dell'apparecchio e dell'adeguata informazione all'utenza. La centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria «118» territorialmente competente, sulla base dei dati forniti, presta un servizio di segnalazione periodica delle date di scadenza delle parti deteriorabili dei DAE.

Per questo l'A.P.S.S. ha predisposto la documentazione necessaria consultabile al link: <https://www.apss.tn.it/Servizi-e-Prestazioni/Anagrafe-provinciale-defibrillatori-automatici-esterni-DAE> da scaricare, compilare e restituire all'indirizzo ospedale.trento@pec.apss.tn.it.

Il CPA di Trento ha contattato la centrale operativa del 118 di Trento e si è concordato che, anche coloro che avevano comunicato l'acquisto e la posa del DAE come da disposizione sul finanziamento appositamente concesso dalla Provincia Autonoma di Trento, sono tenuti alla comunicazione compilando l'apposito modulo, in quando adesso sono presenti dati allora non previsti.

3.22 CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE PER COLORO CHE LAVORANO CON MINORI

L'art. 33 comma 7 D.Lgs. 36/2021 prevede: *“Ai minori che praticano attività sportiva si applica quanto previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, recante attuazione della direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile”*.

L'art. 2 D.Lgs. 39/2014 ha introdotto l'art. 25 bis D.P.R. 313/2002 il quale prevede: *“Il certificato del casellario giudiziale di cui all'articolo 24 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori”*.

Il Ministero della Giustizia ha chiarito: **“L'obbligo di tale adempimento sorge soltanto ove il soggetto che intenda avvalersi dell'opera di terzi – soggetto che può anche essere individuato in un ente o in un'associazione che svolga attività di volontariato, seppure in forma organizzata e non occasionale e sporadica – si appresti alla stipula di un contratto di lavoro; l'obbligo non sorge, invece, ove si avvalga di forme di collaborazione che non si strutturino all'interno di un definito rapporto di lavoro ... Non è allora rispondente al contenuto precettivo di tali nuove disposizioni l'affermazione per la quale l'obbligo di richiedere il certificato del casellario giudiziale gravi su enti e associazioni di volontariato pur quando intendano avvalersi dell'opera di volontari; costoro, infatti esplicano un'attività che, all'evidenza, resta estranea ai confini del rapporto di lavoro”**.

Alla luce di quanto sopra, l'obbligo di acquisire il certificato del casellario giudiziale **si applica a tutte le associazioni in cui operano soggetti titolari di un contratto di lavoro**.

3.23 APERTURA SPORTELLO INFORMATIVO FISCALE

Al fine di poter fornire alle Società un supporto adeguato sulla normativa relativa alla c.d. Riforma dello Sport (in particolare D.Lgs. 36/2021), il Comitato ha deciso di attivare il seguente indirizzo mail consulenzafiscale@figctrento.it, a cui inoltrare i quesiti inerenti alle novità fiscali. Gli stessi verranno gestiti dal consulente fiscale del Comitato, dott. Nicola Filippi.

3.24 DIVIETO PER I TESSERATI DI PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ CALCISTICHE NON AUTORIZZATE

Il C.P.A. di Trento ritiene opportuno e doveroso ricordare nuovamente che è vietato alle Società affiliate e ai tesserati della F.I.G.C. organizzare e/o partecipare a tornei non espressamente autorizzati dalla Federazione stessa. Le eventuali segnalazioni che perverranno al Comitato saranno trasmesse alla Procura Federale. Si ricorda altresì che gli infortuni verificatisi in manifestazioni calcistiche non autorizzate non possono essere ammessi al beneficio del risarcimento assicurativo.

3.25 RIMBORSO DI EURO 50,00.= PER VISITE MEDICO SPORTIVE UNDER 18 ESEGUITE DA STRUTTURE PRIVATE

Di seguito si riporta il link per accedere al servizio della A.P.S.S. della Provincia di Trento con la relativa regolamentazione per ottenere il rimborso per le visite medico sportive eseguite da soggetti che si sono rivolti ad una struttura sanitaria o ad un medico specialista privati autorizzati.

https://www.apss.tn.it/Servizi-e-Prestazioni/Rimborso-per-spese-certificati-di-idoneita-visite-medico-sportive#cos_e

—————

4. COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL S.G.S. DEL COMITATO DI TRENTO

4.1 C.U. N. 218 SGS - ELENCO CLUB GIOVANILI DI 3° LIVELLO 2023-2024



SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

00198 ROMA - VIA PO, 36

Stagione Sportiva 2023 - 2024

COMUNICATO UFFICIALE N° 218 del 03/07/2024

CLUB GIOVANILI 3° LIVELLO STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

A seguito delle Fasi di Controllo compiute per la verifica dei requisiti necessari al riconoscimento dei "Club Giovanili di 3° Livello" per la stagione sportiva 2023/2024, e degli ulteriori approfondimenti, in allegato al presente comunicato si pubblica l'aggiornamento delle risultanze del percorso che ne hanno determinato l'esito.

In particolare in allegato viene pubblicato l'elenco delle Società riconosciute come "Club Giovanili di 3° Livello" per la stagione sportiva 2023/2024.

UTILIZZO DEL LOGO "CLUB GIOVANILE DI 3° LIVELLO"

La FIGC, tramite il Settore Giovanile e Scolastico, al fine di favorire l'attività delle Società che ottengono il riconoscimento e promuovere le iniziative sia di carattere promozionale che educativo, concede l'utilizzo del marchio "CLUB GIOVANILE DI 3° LIVELLO" alle Società aventi diritto, ovvero riconosciute ufficialmente. Le Società alle quali viene revocato il riconoscimento non avranno più diritto ad utilizzare il suddetto marchio.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 LUGLIO 2024

... OMISSIS ...

... OMISSIS ...



**SISTEMA DI QUALITA' CLUB GIOVANILI
STAGIONE SPORTIVA 2023/2024**

CLUB GIOVANILI DI 3° LIVELLO

TRENTINO

TRENTO

1. ASD MORI S. STEFANO
2. ASD US PRIMIERO
3. ASD UNIONE SPORTIVA TIONE
4. USD VIPO TRENTO
5. USD VIRTUS ROVERE

... OMISSIS ...

4.2 CRITERI DI AMMISSIONE AI CAMPIONATI UNDER 17 E UNDER 15 “ELITE” 2024/2025

Il Campionato “Elite” di rango Regionale 2024/2025 per le categorie Under 15 e Under 17 si svolgerà in girone unico.

QUALIFICAZIONE AL GIRONE UNICO “ELITE” PER OGNAUNA DELLE CATEGORIE UNDER 17 E UNDER 15

REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA FASE DI QUALIFICAZIONE SULLA BASE DEL COMUNICATO UFFICIALE N° 11 SGS di data 17.08.2023.

Verranno ammesse alla fase di qualificazione le Società, che ne facciano richiesta entro i termini prescritti, che durante la stagione 2023/2024 abbiano garantito la loro partecipazione a Campionati o tornei organizzati dalla F.I.G.C. con almeno tre categorie giovanili delle quattro previste Under 17, Under 15, Esordienti, Pulcini, come da deroga concessa al C.P.A. di Trento (notificata sui Comunicati Ufficiali precedenti). Le Società interessate dovranno garantire la partecipazione ad almeno tre delle suddette categorie nella stagione 2024/2025.

Di seguito si riporta il testo del Comunicato Ufficiale citato aggiornato della deroga concessa.

C.U. n° 11 di data 17.08.2023: Criteri di Ammissione ai Campionati Regionali 2024/2025 - pag. 2 - Preclusioni

NON possono essere ammesse a partecipare ai Campionati Regionali le squadre di Società che, in ambito di attività di Settore Giovanile e nel corso della stagione sportiva 2023/2024, INCORRONO in una delle seguenti preclusioni e di quelle riportate nei paragrafi 2.1 e 2.2 del Comunicato Ufficiale n° 1:

PRECLUSIONE alla partecipazione ai Campionati Regionali in ENTRAMBE le CATEGORIE

1. mancata partecipazione, nella precedente stagione sportiva (2023/2024) a campionati o tornei organizzati dalla F.I.G.C. **in più di una categoria giovanile compresa tra** Allievi, Giovanissimi, Esordienti*, Pulcini*.
2. provvedimenti di cui all'art. 9 del Codice di Giustizia Sportiva che determinano, una sanzione tra squalifica ed inibizione a carico del Presidente di durata complessivamente pari o superiore a 12 mesi.
3. condanna della Società per illecito sportivo

Di seguito si riporta il testo del C.U. n° 11 di data 17.08.2023 inerente al Diritto a partecipare ai Campionati Regionali 2023/2024 - pag. 2

Si specifica che le squadre di Società professionistiche che ne facciano richiesta nei termini stabiliti saranno ammesse indipendentemente dal possesso o meno del requisito appena esposto.

Diritto a partecipare ai Campionati Regionali

Sono AMMESSE DI DIRITTO, per la stagione sportiva 2024/2025, se fanno richiesta di partecipazione (in classifica):

1. le Squadre di società professionistiche non iscritte ai Campionati Nazionali Giovanili che ne fanno richiesta per la prima volta;
2. le Squadre di società professionistiche che al termine della stagione sportiva 2023/2024 saranno retrocesse nel Campionato Nazionale di Serie D;
3. le squadre campioni provinciali e locali della categoria Allievi e Giovanissimi*;
4. le squadre non retrocesse di ciascun girone*².

I singoli Comitati Regionali territorialmente competenti, ove sia possibile sia per il numero di Società presenti che per motivi organizzativi e strutturali, potranno consentire la partecipazione ai Campionati Regionali Under 17, Under 16, Under 15 e Under 14 a squadre di Società professionistiche già impegnate nei Campionati Nazionali Giovanili. Tale partecipazione, a discrezione di ogni singolo Comitato, potrà essere considerata fuori classifica o con diritto di classifica ma senza la possibilità di conquistare i titoli regionali e di prendere parte alle fasi finali per l'aggiudicazione degli stessi e senza la possibilità di retrocedere e di prendere parte alle gare valevoli per la determinazione delle retrocessioni. Con le stesse modalità di partecipazione, ogni singolo Comitato Regionale potrà consentire l'iscrizione ai Campionati Provinciali di una seconda squadra di società dilettante o di puro settore.

INOLTRE, dopo aver assegnato gli eventuali posti disponibili sulla base dei criteri regionali pubblicati sui Comunicati Ufficiali, gli eventuali posti a disposizione saranno assegnati alle Società che partecipano nella stagione sportiva 2024/2025 al Campionato Nazionale di Serie D, purché ne facciano richiesta e non siano precluse, e sempre sulla base di ulteriori criteri regionali.

Di seguito si riporta il testo del C.U. n° 11 di data 17.08.2023 inerente all'Esclusione dal Campionato solo per la categoria DOVE E' OCCORSA LA PRECLUSIONE - pag. 3

ESCLUSIONE dal Campionato solo per la categoria DOVE E' OCCORSA LA PRECLUSIONE*3:

1. Esclusione della squadra per quanto disposto dalla sezione 8.5 "Classifica disciplina" del Comunicato Ufficiale n. 1 del S.G.S. e con l'eccezione della condanna della società per illecito sportivo che comporta la preclusione per entrambe le categorie;
2. provvedimenti di cui all'art. 9 del Codice di Giustizia Sportiva che determinano, per il singolo soggetto, una sanzione tra squalifica ed inibizione di durata complessivamente pari o superiore a 12 mesi inflitti a qualsiasi Dirigente o Collaboratore tesserato per la Società;
3. superamento dei 100 punti nella classifica disciplina, redatta al termine della "stagione regolare" del Campionato 2023/2024 per le sole squadre Giovanissimi ed Allievi (regionali, provinciali e locali) in base ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori.
4. superamento dei 100 punti nella classifica disciplina redatta, con riferimento alle sole gare della fase finale di aggiudicazione del titolo regionale o provinciale, o alle sole gare valedoli per la determinazione delle retrocessioni, della stagione sportiva 2023/2024 per le squadre Giovanissimi ed Allievi, in base ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori.
5. superamento dei 100 punti nella classifica disciplina redatta, con riferimento alle sole gare della fase eliminataria e finale di aggiudicazione del titolo nazionale della stagione sportiva 2023/2024 per le squadre Giovanissimi ed Allievi, in base ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori.
6. ritiro di una squadra in classifica.

Le domande delle Società che presenteranno una o più delle sopra indicate preclusioni non verranno prese in considerazione.

Le iscrizioni alla fase di qualificazione del Campionati Under 17 e Under 15 "Elite" dovranno essere corredate anche con le iscrizioni delle squadre che garantiscono il requisito per l'ammissione (Under 17, Under 15, Esordienti e/o Pulcini).

Le Società che faranno richiesta di partecipazione ai Campionati Under 17 e Under 15 "Elite" dovranno inderogabilmente avere la disponibilità di un campo di giuoco alla domenica mattina e di un impianto di giuoco con illuminazione omologata per la disputa dei turni infrasettimanali che verranno programmati.

Le società partecipanti dovranno inderogabilmente avere la disponibilità ad iniziare l'attività agonistica di qualificazione al campionato "Elite" il **08 settembre 2024** o comunque nella data che verrà stabilita dal Consiglio Direttivo.

ELENCO SOCIETÀ AVENTI DIRITTO AD ISCRIVERSI ALLA FASE DI QUALIFICAZIONE PER I CAMPIONATI ELITE UNDER 15 E UNDER 17

Di seguito si riporta l'elenco delle Società che hanno diritto ad iscriversi poiché partecipanti a Campionati o tornei organizzati dalla F.I.G.C. con almeno tre categorie giovanili delle quattro previste Under 17, Under 15, Esordienti, Pulcini. Le stesse Società interessate dovranno garantire la partecipazione ad almeno tre delle suddette categorie nella stagione 2024/2025.

Si invitano le Società a segnalare eventuali errori e/od omissioni dal sotto riportato elenco:

N°	SIGLA	NOME DELLA SOCIETÀ	N°	SIGLA	NOME DELLA SOCIETÀ
1	U.S.D.	ALENSE	34	U.S.	MATTARELLO CALCIO A.S.D.
2	POL.	ALPE CIMBRA A.S.D.	35	U.S.D.	MEZZOCORONA
3	A.C.	ALTA ANAUNIA	36	U.S.	MOLVENOSPOR A.S.D.
4	U.S.	ALTA GIUDICARIE A.S.D.	37	A.C.D.	MONTE BALDO
5	A.S.D.	ALTAVALSUGANA CALCIO	38	A.S.D.	MORI S. STEFANO
6	A.S.D.	ANAUNE VALLE DI NON	39	A.S.D.	ORTIGARALEFRE
7	A.C.D.	AQUILA TRENTO	40	A.S.D.	PERGINE CALCIO (SOLO UNDER 15)
8	U.S.D.	ARCO 1895	41	U.S.	PIEVE DI BONO
9	A.S.D.	ATHESIS CALCIO	42	A.C.	PINE' S.D.
10	A.S.D.	AUDACE	43	A.C.D.	PINZOLO VALRENDENA
11	U.S.	AZZURRA SAN BARTOLOMEO	44	A.S.D.	PREDAIA
12	U.S.	BAONE A.S.D.	45	U.S.	PRIMIERO A.S.D.
13	U.S.	BASSA ANAUNIA	46	U.S.	RAVINENSE
14	S.S.D.	BENACENSE 1905 RIVA	47	A.S.D.	REDIVAL
15	APD.GS	BOLGHERA	48	U.S.	RIVA DEL GARDA A.S.D.
16	U.S.	BORGO A.S.D.	49	G.S.D.	RONCEGNO
17	A.S.D.	CALISIO CALCIO	50	A.S.D.	ROTALIANA
18	A.S.D.	COMANO TERME E FIAVÈ	51	A.S.D.	SACCO S. GIORGIO
19	S.S.D.	CONDINESE	52	A.S.D.	SETTAURENSE 1934
20	G.S.D.	CRISTO RE	53	A.C.	SOLANDRA VAL DI SOLE ASD
21	U.S.	DOLASIANA	54	G.S.	SOLTERI SAN GIORGIO ASD
22	U.S.	DOLOMITICA A.S.D.	55	U.S.D.	SOPRAMONTE
23	U.S.D.	DRO ALTOGARDA CALCIO 1951	56	S.S.	STIVO A.S.D.
24	F.C.	ROVERETO	57	U.S.	TELVE
25	A.S.D.	FASSA CALCIO	58	ASD.US	TIONE
26	A.S.D.	FIEMME CASSE RURALI	59	A.S.D.	TOBLINO CALCIO
27	U.S.D.	GARDOLO	60	A.S.D.	VAL DI CEMBRA CALCIO
28	U.S.D.	GARIBALDINA	61	U.S.	VALLAGARINA S.C.A.R.L.
29	U.S.	LAVIS A.S.D.	62	A.C.D.	VALSUGANA SCURELLE
30	A.C.	LEDRENSE	63	A.S.D.	VELA PIEDICASTELLO
31	A.D.C.	LENO	64	U.S.D.	VIPO TRENTO
32	U.S.D.	LEVICO TERME (SOLO UNDER 17)	65	U.S.D.	VIRTUS ROVERE
33	U.S.D.	LIZZANA CSI			

4.3 CAMP ESTIVI ORGANIZZATI DALLE SOCIETÀ AFFILIATE

In riferimento al Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile Scolastico della FIGC 2023/2024, si riporta di seguito l'elenco aggiornato in data odierna delle Società che organizzano dei Centri/Camp Estivi:

- USD ALENSE dal 26/08/24 al 06/09/24.
- AC ALTA ANAUNIA dal 08/07/24 al 12/07/24.
- ASD ALTAVALSUGANA dal 08/07/24 al 12/07/24.
- ASD ANAUNE VALLE DI NON dal 01/07/24 al 26/07/24, dal 29/07/24 al 09/08/24.
- USD ARCO 1895 dal 15/07/24 al 26/07/24.
- US BASSA ANAUNIA dal 15/07/24 al 19/07/24.
- ASD CALISIO CALCIO dal 26/08/24 al 06/09/24.
- GS CRISTO RE dal 01/07/24 al 31/08/24 (dal lunedì al giovedì).
- USD DRO ALTA GARDA dal 01/07/24 al 12/07/24.
- ASD MORI S. STEFANO dal 15/07/24 al 26/07/24.
- ASD ORTIGARALEFRE dal 08/07/24 al 12/04/24.
- ASD PERGINE CALCIO dal 24/06/24 al 28/06/24.
- ASD REDIVAL dal 05/08/24 al 09/08/24.
- US RIVA DEL GARDA dal 15/07/24 al 19/07/24; dal 05/08/24 al 09/08/24.
- GSD RONCEGNO dal 29/07/24 al 02/08/24.
- ASD SETTAURENSE dal 22/07/24 al 26/07/24, dal 29/07/24 al 02/08/24.
- USD SOPRAMONTE dal 08/07/24 al 12/07/24, dal 26/08/24 al 30/08/24, dal 02/06/24 al 06/09/24.
- AC TNT MONTE PELLER dal 08/07/24 al 13/07/24.
- AC TRENTO SCSD dal 08/07/24 al 11/07/24, dal 26/08/14 al 28/08/24.
- USD VIPO TRENTO dal 08/07/24 al 12/07/24.

Il camp estivo dovrà svolgersi nel rispetto delle norme emanate sul C.U. Nr. 1 (https://www.figc.it/media/208346/cu-n1-figc-sgs-stagione-sportiva-2023-2024_del_07-07-2023.pdf).

5. GIUSTIZIA SPORTIVA

5.1 TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - PROCEDIMENTO 463 PFI 23 24

Il Tribunale Federale Territoriale del Comitato Provinciale autonomo di Trento, nell'udienza fissata il 28 giugno 2024 ha pronunciato il seguente

DISPOSITIVO

Deferimento del sig. Mohamed Slimane Kheloufi Attou, calciatore tesserato per la società U.S.D. Alense

Con provvedimento di data 29/05/2024, Prot. 29774/463 pfi 23 24/PM/vdb, il Procuratore Federale Interregionale ha deferito innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento della F.I.G.C.:

il sig. Mohamed Slimane Kheloufi Attou, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società U.S.D. Alense:

per rispondere:

1. della violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 2.10.2023, a seguito di un diverbio intervenuto il giorno precedente (1.10.2023) nel corso della gara A.S.D. Sacco San Giorgio – U.S.D. Alense valevole per il girone A del campionato allievi Under 17 del Comitato Provinciale Autonomo di Trento, promosso, organizzato e partecipato, unitamente ad altre 5 o 6 persone, ad un'azione violenta nei confronti del sig. Fabio Salvati, calciatore tesserato per la società A.S.D Sacco San Giorgio; gli aggressori, in particolare, dopo essersi illegittimamente introdotti nell'edificio dell'istituto scolastico "Guglielmo Marconi" di Rovereto frequentato dal calciatore sig. Fabio Salvati, hanno raggiunto lo stesso all'interno di un corridoio, lo hanno spinto da tergo contro una parete e il sig. Mohamed Slimane Kheloufi Attou lo ha colpito con un pugno diretto allo zigomo sinistro.

Il Tribunale, in accoglimento della richiesta della Procura

PQM

Applica nei confronti del sig. Mohamed Slimane Kheloufi Attou la seguente sanzione:

- n. 10 giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza;

Motivazione nei termini di legge.

Si ordina la comunicazione alle parti a cura della segreteria.

Publicato in Trento il 04/07/2024

Il Segretario
(Dott. Martino Conдини)

Il Presidente
(Avv. Stefano Grassi)